FPDI

FPDI

FONDO PENSIONE PER
I DIPENDENTI E DIRIGENTI IBM

Guida introduttiva alla previdenza complementare Per gli Aderenti al "Fondo pensione per i Dipendenti e Dirigenti IBM"

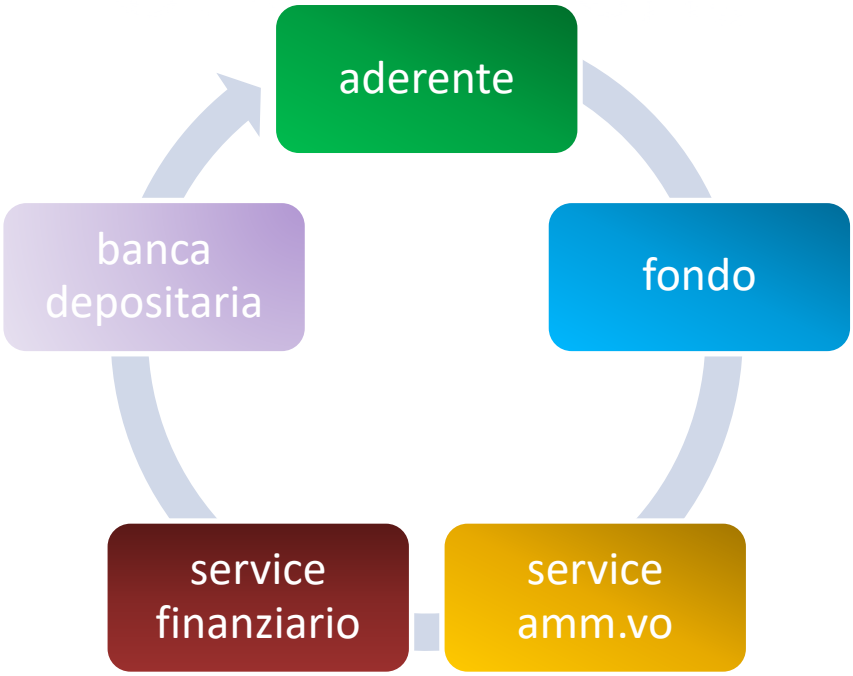

Giuseppe Nicoletti

Data aggiornamento: novembre 2018

INDICE

Obiettivi della Guida	3
Perché la previdenza complementare	4
Come funziona	6
I provvedimenti legislativi	7
I termini della previdenza complementare	7
I contributi non dedotti	9
Caratteristiche del fondo pensione per i dipendenti IBM	10
Le possibilità di adesione	10
Trattamento di Fine Rapporto TFR	11
I documenti a disposizione prima dell'adesione	12
Come contribuire	13
Quali sono le scelte di investimento possibili	14
Come vengono gestiti gli investimenti	15
Come controllare il proprio piano previdenziale	15
Quando e come spostarsi ad altro fondo	15
Quali prestazioni si possono ottenere	15
I giovani e la previdenza complementare	18
I familiari fiscalmente a carico e i fondi pensione	18
Quali sono i vantaggi fiscali	23
Le prestazioni	23
Normativa fiscale dei fondi pensione	24
Regime fiscale delle prestazioni	24
Schema semplificato di tassazione	29
La RITA	30
Le anticipazioni del montante individuale	31
Schema anticipazioni e loro tassazione	32
Reintegro delle anticipazioni percepite	33
Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari	39
Cosa fare se qualcosa non va	39
Glossario	40

Obiettivi della Guida

Con questa Guida il Fondo si pone l'obiettivo d'illustrare agli aderenti, attraverso un linguaggio semplice e con l'aiuto di alcuni esempi, cos'è la previdenza complementare, quali sono le sue forme e cosa è necessario conoscere per gestire consapevolmente il proprio piano di risparmio e futuro previdenziale.

Questa Guida non sostituisce le informazioni contenute nei documenti ufficiali (Statuto, Regolamento e Nota informativa) che sono a disposizione nel sito del fondo pensione. Si raccomanda agli aderenti di prendere visione dei documenti ufficiali al fine di completare il proprio iter formativo.

Le informazioni contenute nella Guida sono basate sulla normativa esistente al momento della redazione.

Perché la previdenza complementare

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
(Costituzione della Repubblica italiana art.38, commi 1 e 2).

La previdenza complementare, tema cardine del moderno welfare in tutti i principali Paesi industrializzati, deve il suo sviluppo alla progressiva ma costante riduzione dell'ammontare delle prestazioni riconosciute dai sistemi pensionistici di base.

Il sistema previdenziale italiano nella forma "retributivo a ripartizione" fu introdotto nel 1945 preferendolo a quello a capitalizzazione fino a quel momento in vigore solo per ragioni contingenti: inflazione galoppante post bellica che in pratica ridusse quasi a zero il potere di acquisto dei capitali accumulati dagli enti previdenziali investiti in titoli a tasso fisso. Purtroppo da tali investimenti dipendevano i flussi di liquidità necessari al pagamento delle pensioni pertanto fu necessario, in quel momento, passare al sistema a ripartizione che prevedeva, dopo un adeguato incremento delle contribuzioni obbligatorie a carico delle aziende, la possibilità di ottemperare al debito pensionistico attingendo direttamente da tale fonte. In quel momento il sistema previdenziale era quello contributivo.
Dopo quella data fu necessario mantenere il sistema a ripartizione a causa della estensione del sistema pensionistico a tutta la popolazione, cosa che avvenne nel 1969.
In questo modo la pensione fu garantita anche a coloro che non avevano versato contributi o li avevano versati in modo inadeguato (agricoltori, artigiani, commercianti, invalidi, reduci, profughi ecc.).
Nel mentre si erano aggiunti altri fenomeni che rendevano il ritorno al sistema a capitalizzazione solo una chimera: allungamento della speranza di vita e continua riduzione della natalità.
La convinzione dei legislatori ed economisti dell'epoca fu quella di avere trovato la soluzione definitiva ai problemi economici che affliggevano il paese fornendo una corretta e completa applicazione dell'art. 38 della Costituzione.

In pratica il sistema pensionistico pubblico del dopo guerra si basa su un meccanismo di erogazione delle prestazioni ai pensionati che, in forza di un patto di solidarietà intergenerazionale attinge ai contributi dei lavoratori in servizio per corrispondere i trattamenti di quiescenza. Questa modalità di autofinanziamento presenta elementi di squilibrio finanziario nei casi di rallentamento della crescita economica e modifica della struttura demografica con conseguente invecchiamento della popolazione.

In tale contesto i sistemi pensionistici di base sono entrati in crisi. In questo panorama la situazione italiana si è dimostrata particolarmente grave anche perché acuita dall'eccessivo numero delle prestazioni concesse ad una enorme platea di beneficiari: 23,8 milioni di prestazioni previdenziali, vale a dire una prestazione ogni 2,5 abitanti.

Per riportare i conti dello Stato entro limiti economicamente accettabili e nel contempo realizzare un sistema pensionistico sostenibile nel lungo periodo, si sono succedute dal 1992 una serie di riforme del sistema pubblico e si è dato avvio al mercato della previdenza complementare, al fine di garantire alle future generazioni rendite pensionistiche adeguate senza continuare a gravare esclusivamente sul bilancio pubblico.

Nel nuovo sistema previdenziale obbligatorio, basato sul sistema "contributivo a ripartizione", le prestazioni subiranno, graduali ma costanti, adeguamenti alla speranza di vita media andando ad incidere sul potere d'acquisto degli attuali lavoratori più giovani, i neoassunti con poca anzianità contributiva, i lavoratori con carriere brillanti ed i lavoratori autonomi.

In generale ogni lavoratore avrà una riduzione della copertura pensionistica di base: il tasso di sostituzione netto (ossia il rapporto fra la pensione pubblica e l'ultimo reddito al netto della fiscalità) di un **lavoratore dipendente** passerà mediamente dal 76,5% del 2010 a circa il 50,5% del 2040; per un lavoratore autonomo la decurtazione sarà anche maggiore, con una pensione pubblica pari a circa il 48,5% dell'ultimo reddito.
In tale nuovo contesto le forme di previdenza complementare rappresentano la soluzione ottimale per il sistema previdenziale italiano: offrono vantaggi sia alla popolazione, che può incrementare la propria pensione, sia ai bilanci pubblici, che non vengono gravati da nuovi impegni finanziari.
Diventa allora indispensabile attivare adeguate tutele a «protezione» del risparmio pensionistico. Non è un caso che tale bene sia oggetto di una duplice tutela costituzionale ai sensi degli artt. 38, 2 comma e 47 della Costituzione, in considerazione della specifica finalità cui i fondi pensione sono destinati: l'integrazione del reddito nella terza età per garantire «livelli di esistenza liberi e dignitosi».

L'attuale normativa permette a tutti i soggetti residenti, anche se non lavoratori, di dotarsi di una forma pensionistica complementare e ne incentiva la diffusione anche attraverso il riconoscimento di benefici fiscali.
L'idea alla base dei fondi pensione è semplice: contribuzioni volontarie, che godono di rilevanti vantaggi fiscali, sono investite periodicamente per essere restituite rivalutate al momento della pensione sotto forma di rendita periodica (ricordiamo che il sistema della previdenza complementare è quello "contributivo a capitalizzazione").

Prima di procedere con la descrizione del funzionamento dei Fondi Pensione, occorre prendere coscienza della, come definita dalla COVIP, "voragine informativa e conoscitiva" della Finanza in generale e della previdenza complementare in particolare.

Di seguito vengono riportati i dati derivanti da un recente sondaggio del centro Einaudi/Intesa San Paolo.

CAMPIONE INTERVISTATO: 20 MILIONI DI CITTADINI

Comprensione del tasso d'interesse composto sul capitale in conto corrente ordinario

Campione	Comprende	Non comprende
Totalità	53%	47%
Solo laureati in economia	69%	31%

Comprensione variazione potere d'acquisto reddito in caso di incremento inflazione

Campione	Comprende	Non comprende
Totalità	51%	49%
Solo laureati in economia	61%	39%

Comprensione aspetti finanziari di base

Campione	Comprende	Non comprende
Totalità	45%	55%
Solo laureati in economia	84%	16%

Comprensione funzionamento previdenza complementare

Campione	Comprende	Non comprende
Totalità	20%	80%
Solo laureati in economia	30%	70%

Come funziona la previdenza complementare

Nel nostro Paese la previdenza complementare è affidata a un sistema di forme pensionistiche dedicate a raccogliere il risparmio previdenziale grazie al quale, al termine della vita lavorativa, si beneficerà di una pensione complementare. La previdenza complementare si basa sul cosiddetto regime della contribuzione definita; pertanto, la somma che viene accantonata per la pensione, cioè la propria posizione individuale, dipende:

1) dall'importo dei contributi versati alla forma pensionistica complementare;
2) dalla durata del periodo di versamento;
3) dai rendimenti ottenuti, al netto dei costi, con l'investimento sui mercati finanziari dei contributi versati.

Per i lavoratori dipendenti la posizione individuale si forma nel modo seguente:

1) Il proprio contributo ed eventualmente il Trattamento di fine rapporto;
2) il contributo del datore di lavoro
3) i rendimenti dell'investimento

Al momento del pensionamento la posizione individuale, di norma, viene trasformata, in tutto o in parte, in una rendita che costituisce la pensione complementare.

I provvedimenti legislativi per la previdenza complementare e classificazione

Vediamo prima di tutto i provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo:

• L. 421/92
• D. Lgs. 124/93
• L. 335/95
• L. 133/99
• D. Lgs. 47/00
• L. 243/04
• Decreto attuazione 252/05
• L. 124/2017 art.1 c. 38 e 39
• L. 205/2017 art.1 c. 171 e 172

e in modo altrettanto schematico la classificazione dei fondi che possono essere:

• Preesistenti
• Collettivi
• P.I.P. (piani individuali pensionistici)
• Chiusi o negoziali
• Aperti
• A contribuzione definita
• A prestazione definita

I termini della previdenza complementare

Per cominciare diamo un senso ad alcune definizioni indicate nelle pagine precedenti:

Fondi pensione preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari istituite prima della **riforma della previdenza complementare del 1993**.
L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base **collettiva** e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Molti obblighi e regole di cui alle norme sui fondi pensionistici non trovano applicazione obbligatoria da parte dei preesistenti.

Fondi pensione collettivi

Sono principalmente chiusi e consentono l'adesione soltanto a gruppi omogenei, cioè con identiche caratteristiche.
I fondi pensione collettivi sono soggetti giuridici con natura associativa e accolgono sia lavoratori dipendenti (pubblici e privati) sia lavoratori autonomi.

Fondi pensione chiusi o negoziali

I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l'area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un

determinato territorio (es. regione o provincia autonoma). Di norma sono costituiti tra lavoratori, RSU e aziende.
Le fonti istitutive dei fondi negoziali sono i CCNL, gli accordi aziendali, accordi tra lavoratori autonomi, ecc. La definizione di "chiusi" è da intendersi come accesso esclusivo per categorie o tipologie di contributori.

Fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti sono creati e gestiti da:
• sindacati,
• banche,
• assicurazioni,
• società di gestione di fondi comuni d'investimento,
• società di gestione del risparmio e poi collocati presso il pubblico.

Vi possono aderire:

• lavoratori autonomi,
• liberi professionisti,
• lavoratori dipendenti

Possono altresì aderire i familiari a carico dei lavoratori nonché non lavoratori.
L'adesione può avvenire sia su base individuale sia su base collettiva (dove consentito dal regolamento del fondo). In questo ultimo caso si è in presenza di un accordo tra il Fondo e l'azienda, relativo alle modalità e ai termini di contribuzione degli aderenti.
La definizione di "aperti" è da intendersi come liberi a varie tipologie o categorie di contributori.

Fondi pensione a contribuzione definita

I fondi pensione a contribuzione definita, sono fondi che hanno stabilito nel loro ordinamento uno specifico ammontare di contribuzione necessario alla partecipazione degli aderenti.
Occorre notare che i fondi pensione negoziali che accolgono lavoratori dipendenti devono adottare esclusivamente il criterio della contribuzione definita.

Fondi pensione a prestazione definita

I fondi pensione a prestazione definita, sono fondi che stabiliscono a priori l'obiettivo pensionistico in funzione del livello di reddito.
La partecipazione dei lavoratori ai fondi pensionistici è volontaria e gli aderenti possono finanziare il proprio conto nel fondo con parte o tutto il TFR (per i nuovi assunti l'utilizzo di tutto il TFR è obbligatorio).
Sfugge, a chi scrive, però la necessità di rendere accessibile il fondo pensione, costituito dai dipendenti, attraverso richieste di anticipazione, rendendo i fondi molto simili al TFR.
Il risparmio costituito attraverso i fondi integrativi è soggetto a tutela, in quanto i fondi pensione devono essere delle strutture aperte alla partecipazione ed al controllo degli iscritti.
Gli organi di controllo sono costituiti in maniera paritetica da rappresentanti delle aziende e dei lavoratori.

I fondi devono essere costituiti esclusivamente come soggetti giuridici autonomi (non soggiacciono, pena sanzioni e/o commissariamento, al controllo e guida delle parti istitutive), devono avere i capitali disgiunti da quelli delle aziende aderenti.

Uno specifico organo vigila sulla corretta gestione dei fondi pensione, tale organo si chiama COVIP.

Contributi non dedotti

In base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005, qualora la contribuzione (quota azienda + quota aderente ***esclusa la quota riferibile al TFR***) versata in favore dell'aderente iscritto non abbia trovato capienza nei limiti di deducibilità previsti per legge (al momento € 5.164,57), la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della liquidazione della posizione. Affinché ciò sia possibile, tuttavia, ***è indispensabile che l'aderente comunichi al fondo l'ammontare non portato in deduzione*** *entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi*, oppure alla data in cui sorge il diritto alla prestazione se antecedente.

Una guida più ampia di termini e relativi significati può essere reperita nei siti dei fondi pensione alla voce "Glossario".

Caratteristiche del Fondo Pensione

Il nostro Fondo Pensione è un fondo:

Il FPDDI, come tutti gli altri fondi pensione e come previsto dalle leggi e regolamenti, è una entità autonoma, non soggetto al controllo, verifica e comando delle società aderenti. E' istituito per tutelare, gestire e garantire il capitale e l'interesse degli aderenti.

Le possibilità di adesione

Aderire alla previdenza complementare non è complicato in quanto il sistema è organizzato in maniera tale che il percorso venga facilitato in relazione alla condizione lavorativa. **I lavoratori dipendenti e i loro familiari fiscalmente a carico** possono aderire liberamente al fondo IBM, ovvero al fondo di categoria (Cometa, PREVINDAI) ovvero a un fondo pensione aperto o a un P.I.P. (Piano Individuale pensionistico).

In caso di iscrizione al fondo pensione IBM il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo previsto dall'accordo sindacale (solo per il lavoratore dipendente e non per i familiari fiscalmente a carico), se invece l'iscrizione è al fondo di categoria il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo previsto dal contratto nazionale collettivo di lavoro (non per i familiari fiscalmente a carico). Questa opportunità consente di aumentare i propri versamenti e, a parità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta.

La scelta del quando avviare il proprio percorso di integrazione previdenziale ha una sua valenza fondamentale.

I Fondi pensione si basano su regimi di capitalizzazione finanziaria e la rinviata adesione determina per il risparmiatore l'assunzione di un costo opportunità, che deve scontare nel tempo gli effetti della eventuale tardiva contribuzione, della rinuncia implicita ai rendimenti finanziari generati dai mercati, del non beneficiare delle agevolazioni fiscali.
In termini previdenziali non bisogna farsi influenzare dalle esperienze negative di cui ci raccontano. Non conosciamo quale sia stato il comportamento altrui, se coerente cioè o meno rispetto alle esigenze di partenza, come si sia investito, se ci si sia rivolti a un

consulente o si sia preferito il fai-da-te, se si sia stati condizionati da comportamenti emotivi o da errori cognitivi.
Occorre piuttosto concentrarsi sulla propria situazione individuale e affrontarla con cognizione di causa.
L'auspicabile adesione a un Fondo pensione deve essere accompagnata da un'adeguata «consapevolezza» e non viziata dal «peccato» comportamentale dell'eccesso di sicurezza.
Lo strumento previdenziale va metabolizzato nel nostro «vissuto» come un vero e proprio «percorso di vita».

Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 del codici civile. Viene corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui questi termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione ricorrente divisa per 13,5 che in termini percentuali incide per il 7,41%. Considerando che lo 0,5% della retribuzione annua viene versato a un apposito fondo di garanzia istituito presso l'INPS, resta per l'accantonamento il 6,91% della retribuzione ricorrente annua. La somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente.

I lavoratori dipendenti del settore privato che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro, sono chiamati a decidere cosa fare del proprio trattamento di fine rapporto entro sei mesi dall'assunzione.

Si può scegliere di:

- destinare in via definitiva a una forma pensionistica complementare le quote del TFR ancora da maturare;
- lasciare il TFR presso il proprio datore di lavoro (in questo caso si può anche decidere in un secondo momento di destinare alla previdenza complementare il TFR futuro; il TFR maturato fino a quel momento resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro);
- non effettuare alcuna scelta in modo esplicito. In questo caso, il proprio TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione negoziale dagli accordi aziendali.

Anche se si è già da diversi anni lavoratore dipendente del settore privato ed è stato mantenuto il TFR in azienda, si può in ogni momento decidere di destinarlo alla previdenza complementare.

I documenti a disposizione prima dell'adesione

Prima di aderire, i fondi pensione complementare mettono a disposizione alcuni documenti:

> la **Sezione I** della **Nota informativa** "Informazioni chiave per l'Aderente"
>la **Nota informativa**, nella quale vengono spiegate le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare (ad esempio, modalità di contribuzione, proposte di investimento, costi, rendimenti ottenuti negli anni passati) e le condizioni di partecipazione
> la **scheda costi**
> la **mia pensione complementare versione standardizzata**
> lo **Statuto**
> il **Regolamento**

(Questi documenti definiscono le caratteristiche della forma pensionistica complementare e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione).
Tutti i documenti sono consultabili sul sito web del Fondo Pensione.

Come contribuire

Il fondo è accessibile dai **dipendenti attivi, ex dipendenti pensionati delle società aderenti e loro familiari fiscalmente a carico.**
La contribuzione è formata da:

1) il contributo dell'aderente, la cui entità è stabilita dagli accordi collettivi (è comunque possibile versare anche importi superiori attraverso versamenti volontari);

2) la quota di TFR futuro, cioè quello che maturerà dal momento dell'adesione;

3) il contributo del datore di lavoro delle società aderenti se si è ancora dipendenti **(il datore di lavoro, ovviamente non versa per i familiari fiscalmente a carico**).

Se l'iscrizione alla previdenza complementare è avvenuta secondo il meccanismo del conferimento tacito del TFR, si può decidere di aggiungere al TFR il contributo personale e quello del datore di lavoro.

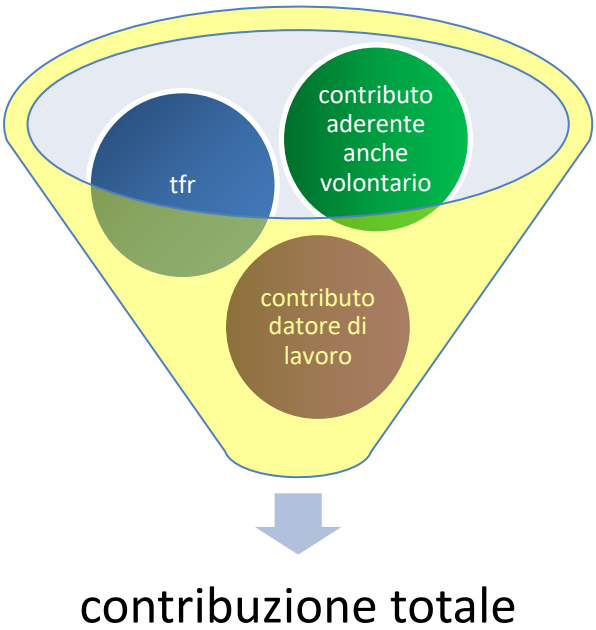

Quali sono le scelte di investimento possibili

Le forme pensionistiche complementari offrono diverse alternative per investire i contributi degli Aderenti, chiamate opzioni di investimento (o anche comparti o linee di investimento). Le opzioni di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie:

azionarie, che investono solo o principalmente in azioni;
obbligazionarie, che investono solo o principalmente in obbligazioni;
garantite, che offrono la garanzia di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento);
bilanciate, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale.

È importante che si conosca la categoria dell'opzione di investimento che viene scelta perché a questa corrisponde uno specifico profilo di rischio e rendimento.

Ad esempio, se si sceglie un'opzione di investimento azionaria ci si può aspettare rendimenti più elevati rispetto a un investimento obbligazionario, anche se con rischi maggiori legati a possibili andamenti negativi dei mercati finanziari. La scelta dell'opzione di investimento dipende dalle proprie caratteristiche e propensioni personali. Gli elementi che si devono tenere nella giusta considerazione sono: la propria età e la propensione al rischio, da questo mix deve scaturire la decisione consapevole circa gli investimenti da attuarsi.

La scelta effettuata al momento dell'adesione riguardo all'opzione di investimento non è vincolante: nel tempo, si può modificare il percorso scelto passando da una linea a un'altra.

Occorre quindi diversificare adeguatamente il proprio portafoglio come scudo efficace soprattutto nel medio/lungo periodo? E se sì, come diversificare?

La possibilità è duplice: la prima via è quella della diversificazione in senso orizzontale, ripartendo cioè il proprio contributo/premio tra le linee proposte. Potrebbe essere il caso per esempio, nella fattispecie dei lavoratori dipendenti, del versamento dei propri flussi di TFR in una linea con garanzia di conservazione del capitale e del proprio contributo / contributo datoriale in una linea più aggressiva.

Va poi sviluppato, in alternativa o in coabitazione con il concetto di diversificazione in senso temporale, bilanciando sapientemente l'esposizione azionaria in considerazione del periodo di potenziale adesione:

in particolare la teoria suggerisce l'adozione del cosiddetto modello "life cycle": investire prevalentemente in equity ad inizio carriera per poi passare gradatamente ai bond al progredire dell'età anagrafica/lavorativa per poi negli ultimi anni planare del comparto assicurativo.

Come vengono gestiti gli investimenti

Nell'investire i contributi degli aderenti le forme pensionistiche complementari devono rispettare regole di prudenza, definite dalla legge, che tengano conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento.

Ad esempio, gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati e sono previsti limiti quantitativi all'acquisto di determinati strumenti finanziari ritenuti più rischiosi. Nei fondi pensione negoziali, la gestione degli investimenti è affidata a operatori professionali (banca, SGR, SIM, impresa di assicurazione) sulla base di una convenzione nella quale sono definiti i criteri a cui tali operatori si devono attenere. Le risorse dei fondi pensione costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello delle società aderenti. Ciò significa che in caso di crisi delle società aderenti il proprio risparmio previdenziale non viene intaccato, essendo destinato esclusivamente al pagamento della pensione degli aderenti. I fondi pensione preesistenti, a differenza degli altri fondi, possono gestire direttamente gli investimenti. Le risorse affidate in gestione sono depositate presso una banca autorizzata dalla Banca d'Italia a svolgere questa attività, la cosiddetta banca depositaria, che ha il compito di verificare che le operazioni effettuate dal gestore siano conformi alla legge e a quanto stabilito nello Statuto o nel Regolamento della forma pensionistica complementare.

Come controllare il proprio piano previdenziale

Durante il periodo di adesione, la forma pensionistica complementare ha l'obbligo di mettere a disposizione oppure inviare (anche in forma elettronica) con cadenza annuale la **Comunicazione periodica** con le informazioni più importanti sul proprio investimento previdenziale, ad esempio l'ammontare della posizione individuale, i contributi versati nel corso dell'anno, i rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti.

Quando e come spostarsi ad altro fondo

Dopo due anni di adesione, si può chiedere, per qualsiasi motivo, il trasferimento della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento è un diritto e non può essere ostacolato né possono esservi limiti al suo esercizio.
Le adesioni in fondi collettivi (che si ricorda sono principalmente fondi chiusi con personalità giuridica e consentono l'adesione soltanto a gruppi omogenei, cioè con identiche caratteristiche), se si cambia lavoro, possono essere trasferite alla nuova forma pensionistica complementare di riferimento. Il trasferimento consente di proseguire il proprio percorso previdenziale senza interruzioni: l'anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia da quando si è aderito la prima volta. In linea generale, la possibilità del cambiamento non dovrebbe rappresentare una scelta da compiere frequentemente. Questo perché le valutazioni sul buon operato di ogni forma pensionistica devono essere effettuate su orizzonti temporali ampi, più adatti a una prospettiva di lungo periodo tipica della previdenza complementare.

Quali prestazioni si possono ottenere

Al momento in cui si raggiungono i requisiti per la pensione obbligatoria, e a condizione che si possano far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile trasformare la propria posizione individuale in rendita. La rendita costituisce la propria pensione complementare. La pensione complementare verrà pagata dall'impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è convenzionata. I fondi pensione negoziali e

preesistenti, in presenza di determinati requisiti fissati dalla legge, possono pagare direttamente la pensione complementare. La pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge sia a un'altra persona designata. Al momento in cui si va in pensione si può anche scegliere la liquidazione della posizione individuale in un'unica soluzione fino a un massimo del 50 per cento del capitale accumulato (per i cosiddetti vecchi iscritti sono previste modalità differenti analizzate più avanti). Questa decisione può consentire di soddisfare altre importanti necessità che possono essersi manifestate al momento del pensionamento. È importante, quindi, che si valuti con attenzione quale scelta compiere.

Scegliere la rendita consente di integrare la propria pensione obbligatoria e migliorare la futura condizione di pensionato. La liquidazione in un'unica soluzione, invece, con il passare del tempo può esporre al rischio di non disporre del denaro sufficiente per affrontare con serenità il periodo di pensionamento (quiescenza).

Il tema rendite è però davvero poco conosciuto e percepito nell'immaginario collettivo del risparmiatore italiano in quanto continua a permanere la predilezione per il capitale anche in considerazione del retaggio culturale rappresentato dalla tradizione del TFR.
Si vive allora con diffidenza se non ostilità il fatto che la previdenza complementare preveda come prestazione principale la rendita sia per un non ancora adeguato livello di alfabetizzazione assicurativo e previdenziale che per un profilo comportamentale. Si rileva infatti una percezione nel nostro Paese delle rendite come una sorta di «scommessa» attraverso una contabilità mentale che reputa il rendimento inadeguato a causa della sottostima della propria aspettativa di vita e la sovrastima della capacità di gestire autonomamente i risparmi previdenziali. Vi è poi anche un «effetto spiazzamento» dalla offerta di pensioni garantita da un sistema pubblico fino ad ora particolarmente generoso.

Quali sono le tipologie di rendita offerte dal mercato della previdenza complementare in Italia?

La più comune è la **rendita vitalizia immediata**, che consente al beneficiario di ottenere, a partire dal periodo seguente a quello del pagamento del premio, la corresponsione di una somma periodica per tutta la vita. Al momento del decesso tale rendita non sarà più erogata. Si tratta della forma più semplice di rendita, quella che assicura il pensionato (e solo lui) per tutta la sua vita residua.

La **rendita vitalizia** è, invece, **differita** quando il pagamento delle rate inizia dopo un certo intervallo temporale dal pagamento del premio. Con una rendita differita la compagnia di assicurazione pagherà un numero inferiore di rate al beneficiario; a parità di premio pagato, pertanto, la rendita differita produrrà rate di importo maggiore rispetto alla rendita vitalizia immediata.

Con una **rendita reversibile** l'assicurato sceglie, al momento del pagamento del premio, uno o più soggetti (detti reversionari). L'assicurato percepirà la rendita finché in vita. Al momento del decesso dell'assicurato, il soggetto reversionario (se non deceduto nel frattempo) inizierà a percepire la rendita al suo posto, per il resto della propria vita. Rispetto a una rendita vitalizia, la compagnia di assicurazione ha la probabilità di pagare più rate di rendita e quindi, a parità di premio, l'importo della rata si ridurrà. Più il soggetto reversionario è giovane, più si contrarrà l'importo della rata.

Oltre alla rendita reversibile, è possibile tutelarsi dal rischio morte rendendo certo il pagamento della rata di rendita per un determinato numero di anni, anche in caso di decesso dell'assicurato (in tal caso le rendite certe residue verranno pagate ai terzi beneficiari). Con una **rendita certa** per k anni (in genere 5 o 10), quindi, la rendita viene pagata con certezza per k anni (all'assicurato o ai beneficiari), mentre dall'anno k+1 sarà pagata solo all'assicurato finché in vita.

Un'altra tipologia è la **rendita contro assicurata**. Con questa tipologia di rendita, infatti, al momento del decesso dell'assicurato, i beneficiari designati ricevono una somma pari alla differenza tra il premio pagato e la somma delle rate fino a quel momento erogate. Questa rendita tutela in maniera particolare chi teme di vivere meno della media degli assicurati, ma può comportare una importante riduzione dell'importo della rata di rendita che l'assicurato principale potrà ottenere.

Una opzione, infine, che può essere applicata alla **rendita** è una **maggiorazione/raddoppio in caso di perdita dell'autosufficienza** (rendita long term care, Ltc). Se, durante il periodo di percezione della rendita, l'assicurato perde la capacità di compiere da solo un certo numero di attività, dette «Adl» (activities of daily living: capacità di compiere gli atti elementari della vita come lavarsi, vestirsi, mangiare, muoversi), definito dalla compagnia, è riconosciuto un indennizzo sotto forma di un importo una tantum oppure espresso come una maggiorazione della rendita in quel momento percepita.

Profilo importante: nel corso del tempo la pensione cresce di dimensioni per effetto dei rendimenti prodotti dallo strumento previdenziale.

Durante la fase di contribuzione è possibile prelevare somme a titolo di anticipazione o di riscatto in relazione a determinate situazioni previste dalla legge e dal fondo pensione. Si deve tenere presente che la somma prelevata ridurrà la propria posizione e, quindi, ciò di cui si disporrà al momento del pensionamento.

I giovani e la previdenza complementare

Nel nostro sistema previdenziale esiste una vera e propria «emergenza giovani».
Essi rientrano infatti nell'applicazione integrale del calcolo pensionistico contributivo essendo quindi esposti a una serie di rischi che li rendono particolarmente vulnerabili.

A fronte di tale problema previdenziale per le giovani generazioni emerge però una ridottissima adesione alla previdenza complementare.

Secondo i dati contenuti nella Relazione della Covip per il 2013 soltanto il 14% dei lavoratori con meno di 35 anni è iscritto a una forma pensionistica complementare.
Il tasso di partecipazione sale al 22% per i lavoratori di età compresa tra 35 e 44 anni e al 30,2% per quelli tra 45 e 64 anni. Nel complesso, l'età media degli aderenti è di 44,6 anni, rispetto ai 42 degli occupati. Il dato, comprensibile in considerazione della elevata disoccupazione e precarietà, risulta comunque allarmante.

Sarebbe quindi necessario ancor più per i giovani accedere a strumenti di integrazione pensionistica.

Uno degli errori cognitivi maggiormente diffusi tra i giovani è quello rappresentato dalla ”aspettativa adattiva”: si adatta cioè il proprio comportamento a quello delle generazioni precedenti che, rientrando però nell’applicazione del metodo di calcolo retributivo, non avevano avuto necessità di aderire ai Fondi pensione.

Nell’ambito allora del tanto dichiarato patto generazionale un possibile ristoro che le generazioni precedenti potrebbero prestare a quelle successive, per chi può economicamente, è quello di attivare un piano di previdenza integrativa sin da giovani sfruttando la possibilità fiscale prevista per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico.

I familiari fiscalmente a carico e i fondi pensione

Ma chi sono i familiari a carico e quali sono più nel dettaglio gli impatti previdenziali?

Secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono considerati tali, se non dispongono di un reddito proprio superiore a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Dal punto di vista dell’utilità va osservato allora come la possibile apertura di una posizione di previdenza complementare sembra essere particolarmente utile nei confronti del coniuge che non lavori e dei figli che sempre più a lungo rimangono in famiglia.
Non va sottovalutata poi la valenza educativa del gesto, tracciando un solco entro il quale il giovane potrà poi proseguire avendo osservato il comportamento dei genitori che in maniera esplicita o implicita svolgono una formazione pedagogica.

Le soluzioni utilizzabili possono essere rappresentate dai Fondi pensione aperti e dai Pip con adesioni su base individuale.
È possibile poi, come anticipato, anche l’adesione a un Fondo pensione di natura negoziale se tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del Fondo pensione.

Vediamo però di rispondere ad alcune domande ricorrenti su questo tema

CHI SONO I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO?

Sono considerati familiari a carico dal punto di vista fiscale:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

A condizione che non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti). Va conteggiata invece l'eventuale rendita dell'abitazione principale.

NEL CASO IN CUI IL FAMILIARE FOSSE A CARICO DI ENTRAMBI I CONIUGI, È POSSIBILE COMUNQUE ISCRIVERLO AL FONDO?

SI

SI POSSONO ISCRIVERE AL FONDO ANCHE I FIGLI MINORENNI?

Si, è possibile iscrivere anche i figli minorenni di qualsiasi età; occorre avere a disposizione il codice fiscale del minorenne. Si tratta di un atto di ordinaria amministrazione (oggettivamente utile alla conservazione del valore del patrimonio, valore economico non particolarmente elevato, margine di rischio modesto) per cui non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.

CON CHE PERIODICITÀ SI POTRA' VERSARE AL FONDO PER I FAMILIARI A CARICO?

La periodicità non è fissa, si può versare mensilmente, trimestralmente, annualmente o anche non versare per uno o più anni e poi riprendere a versare

È PREVISTO UN MINIMO ANNUALE DI VERSAMENTO PER I FAMILIARI A CARICO?

La quota di versamento è libera, non c'è un minimo o un massimo

I FAMILIARI A CARICO POTRANNO EFFETTUARE DIRETTAMENTE VERSAMENTI SULLA LORO POSIZIONE O SOLO TRAMITE L'ADERENTE PRINCIPALE?

I familiari a carico possono, se in grado di agire autonomamente, versare direttamente la contribuzione.

QUALORA L'ADERENTE PRINCIPALE CHIUDESSE LA POSIZIONE PRESSO IL FONDO QUELLA DEI FAMILIARI A CARICO POTRÀ CONTINUARE A RESTARE APERTA?

Si, la posizione continuerà a rimanere aperta

CHI BENEFICERÀ DEL LIMITE ANNUALE DI DEDUCIBILITÀ FISCALE, L'ADERENTE PRINCIPALE O IL FAMILIARE A CARICO? E SE DOVESSIMO SUPERARE IL LIMITE DELLA DEDUCIBILITA'?

Il beneficio fiscale è in capo all'aderente principale e potrà portare in deduzione le contribuzioni versate per sé e per il familiare a carico nel limite della deducibilità fiscale (€ 5.164,57). Nel caso in cui i versamenti sulla posizione dell'aderente principale sommati a quelli del familiare a carico superassero il limite di deducibilità, l'aderente principale comunicherà al Fondo l'eccedenza di versamento come contributi non dedotti, in questo modo il Fondo non li assoggetterà più a tassazione.

IL FAMILIARE A CARICO POTRÀ INVESTIRE IN UN COMPARTO DIVERSO DA QUELLO DELL'ADERENTE PRINCIPALE?

Se il familiare a carico è in grado di effettuare scelte autonome può investire in comparti differenti da quelli dell'aderente che li ha in carico

QUAL'E' IL COMPARTO D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO PER UN GIOVANE?

Per un giovane con la prospettiva di 40 e più anni di attesa prima di andare in pensione è consigliabile optare per un investimento in un comparto finanziario (azionario) più rischioso ma più remunerativo. Oppure investire con modalità "LIFE CICLE" trasferendo i capitali, nel corso degli anni, da un comparto a rischio a uno meno a rischio (da azionario a obbligazionario o assicurativo)

QUANDO E PER QUALI MOTIVAZIONI IL FAMILIARE A CARICO POTRÀ RISCATTARE LA SUA POSIZIONE?

Se maggiorenni il riscatto potrà avvenire in qualsiasi momento. In caso di minorenni è necessaria l'autorizzazione del portatore della potestà genitoriale e quella del giudice tutelare (in applicazione dell'art. 320 c.c.).

QUANDO E PER QUALI MOTIVAZIONI IL FAMILIARE A CARICO POTRÀ RICHIEDERE ANTICIPAZIONI?

Come tutti gli aderenti se maggiorenne, oppure se minorenne con l'autorizzazione del portatore della a potestà genitoriale e del Giudice tutelare – in applicazione dell'art. 320 c.c.- (valgono anche in questo caso i limiti di 8 anni d'iscrizione per le anticipazioni fatte salve quelle per spese sanitarie)

PER TRASFERIRE LA POSIZIONE DI UN FISCALMENTE A CARICO MINORENNE PRESSO ALTRO FONDO È NECESSARIO AVERE L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE?

Non è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare in caso di trasferimento della posizione, non essendoci liquidazione del capitale.

SE L'ADERENTE PRINCIPALE CHIEDE UNA ANTCIPAZIONE, PUO' IL FAMILIARE A CARICO CHIEDERE ANTICIPAZIONI PER LA STESSA CAUSA?

Si, se i due anticipi non superano il valore della spesa totale da sostenere.

COME POTREMO SEGUIRE L'EVOLUZIONE DELLA SUA POSIZIONE?

Ogni anno nel sito del Fondo, nell'area riservata, viene pubblicato l'estratto conto individuale su tracciato approvato dalla COVIP.

I FISCALMENTE A CARICO POSSONO TRASFERIRE LA POSIZIONE PRESSO ALTRO FONDO?

Il trasferimento è possibile trascorsi due anni di permanenza nel Fondo. La richiesta va fatta dall'aderente fiscalmente a carico, se maggiorenne, oppure dall'aderente principale se il fiscalmente a carico è minorenne.

LA PERDITA DEL REQUISITO DI FISCALMENTE A CARICO O L'USCITA DAL FONDO DELL'ADERENTE PRINCIPALE FANNO DECADERE LA POSSIBILITA' PER L'ADERENTE ISCRITTO COME FISCALMENTE A CARICO DI PERMANERE NEL FONDO?

In questi casi non viene persa la possibilità di permanenza nel Fondo.

I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO ISCRITTI AL FONDO POSSONO ESERCITARE LE FACOLTA' PREVISTE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI ELETTIVI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL FONDO AI SENSI DELL'ART.5 C.1 DEL DLGS N. 252 DEL 2005?

È rimessa all'autonomia statutaria del Fondo consentire o meno il diritto di voto a detti iscritti, purché, in caso affermativo, abbiano raggiunto la maggiore età.

I DATORI DI LAVORO DEGLI ADERENTI PRINCIPALI CHE ISCRIVONO FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO POSSONO DEMANDARE A QUESTI LA RACCOLTA E VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE E DELLE SPESE?

No, il rapporto per i familiari fiscalmente a carico è tra essi e il Fondo. L'intervento di terze parti inficerebbe il rapporto facendolo decadere automaticamente.

NEL CASO IN CUI IL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO INIZI A LAVORARE COSA SUCCEDE?

La Covip chiarisce che, in caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico e di eventuale nuova occupazione presso un datore di lavoro che non sia associato alla forma pensionistica complementare, sono riconosciute diverse opzioni.
In primo luogo è possibile il mantenimento della posizione presso il Fondo pensione con o senza prosecuzione della contribuzione individuale. Ulteriore facoltà è rappresentata dal trasferimento della posizione alla forma pensionistica collettiva di riferimento per la nuova attività lavorativa o, decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale.

SE DOVESSERO APRIRE LA PARTITA IVA, POTRANNO VERSARE CONTRIBUTI AL FONDO?

Si, potranno continuare a versare al fondo in modo autonomo

Quali sono i vantaggi fiscali aderendo a una forma di previdenza complementare

Aderendo alla previdenza complementare benefici di una tassazione favorevole:

a) **contribuzione:** deducibile dal proprio reddito complessivo fino al limite di 5.164,57 euro all'anno. Tale importo comprende l'eventuale contributo del datore di lavoro; è esclusa la quota del TFR. L'agevolazione fa diminuire l'imposta che si deve pagare in base al reddito.

Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi
Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che non aderisce alla previdenza complementare; nell'ipotesi in cui il suo reddito annuo lordo sia di 30.000 euro, la tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.720 euro.
Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4 per cento del reddito e cioè 1.200 euro. Il signor Bianchi deduce l'importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione sulla base delle aliquote Irpef attualmente vigenti è pari a 7.264 euro.

Il signor Bianchi aderendo alla previdenza complementare ha beneficiato in quell'anno di una riduzione del carico fiscale di 456 euro.

b) **rendimenti:** sono tassati all'11 per cento fino al 2013 e all'11,5% dal 2014 (non si applicano gli incrementi previsti dalla legge 148/2011) rispetto al 12,5 per cento che si applica invece alle forme di risparmio finanziario a lungo termine (obbligazioni dello Stato italiano, di organismi int.li, Stati esteri white list);

Prima di passare alla tassazione delle prestazioni è indispensabile trattare la distinzione nell'ambito degli aderenti essendo tale distinzione fondamentale al fine di individuare la corretta tassazione.

La legislazione in tema di previdenza complementare effettua, per alcuni aspetti, una distinzione fra vecchi e nuovi iscritti sulla base dell'anzianità contributiva.

Nello specifico:

1) sono vecchi iscritti gli assunti entro il 28/4/1993 o coloro che, assunti successivamente a tale data, possano però vantare precedenti periodi di iscrizione ad un fondo di previdenza complementare, anche presso un diverso datore di lavoro, e non abbiano chiesto il riscatto della loro posizione previdenziale.

2) sono nuovi iscritti gli assunti a partire dal 29/4/1993 che non possano vantare nessun periodo coperto da previdenza complementare precedentemente a tale data.

Le Prestazioni

Il Fondo eroga sia prestazioni in capitale che in rendita (somma corrisposta periodicamente).

La tipologia delle prestazioni erogabili sono quindi differenziate fra vecchi e nuovi iscritti.

- Vecchi iscritti: possono ottenere in forma di capitale in unica soluzione fino al 100% del montante maturato al momento del pensionamento (Il montante è il capitale che si riscuote al termine di un dato periodo incrementato degli interessi o rivalutazioni maturate) oppure utilizzare l'opzione prevista esclusivamente per loro che consente di chiedere una sola parte in rendita ed il resto in capitale, così come descritto più avanti a pag.15.

- Nuovi iscritti: la quota erogata in forma di capitale non può superare il 50% del montante; il resto viene utilizzato per erogare una rendita secondo modalità di calcolo di tipo assicurativo (rendite – reversibili e non rivalutabili e non – di diverso importo secondo la tipologia scelta).

Normativa fiscale fondo pensioni

Il trattamento fiscale dei contributi e delle prestazioni relativi alla previdenza complementare, è piuttosto complessa.
A causa delle diverse norme fiscali emanate nel corso del tempo bisogna distinguere fra la parte del montante individuale accumulata (per effetto sia delle contribuzioni che dei rendimenti ottenuti dall'investimento dei relativi flussi finanziari) entro il 31/12/2000, quella relativa ai periodi dall'1/1/2001 fino al 31/12/2006 e quella relativa ai periodi dall'1/1/2007 in poi.
In estrema sintesi l'attuale disciplina fiscale prevede quanto segue:

REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Sempre distinguendo tra Vecchi Iscritti e Nuovi Iscritti.

A. PRESTAZIONE IN CAPITALE

1) VECCHI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000 (di seguito definito come M1):
il capitale sarà tassato in via separata (medesima aliquota applicata dal Datore di Lavoro sul TFR erogato); bisogna inoltre considerare che l'aliquota in parola non incide sull'intero capitale ma esclude l'accantonamento derivante da un contributo annuo fino al 4% della retribuzione annua: si ipotizzi che la retribuzione del 2000 sia stata di lit. 30.000.000, la contribuzione versata nel limite del 4% della retribuzione, cioè Lit. 1.200.000, sarà esente da tassazione, mentre quella eventualmente eccedente tale limite sarà assoggettata a imposizione fiscale con l'applicazione dell'aliquota del TFR calcolata dal datore di lavoro.

Per il Montante maturato dal 01/01/2001 (di seguito definito M2) fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica: il capitale sarà assoggettato alla tassazione separata con l'applicazione della cosiddetta "aliquota interna". Detta aliquota viene determinata dividendo l'ammontare richiesto in capitale dall'iscritto per il numero degli anni di contribuzione che decorrono dal 1 gennaio 2001 fino alla data di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Il valore così ottenuto viene moltiplicato per 12 ottenendo un

reddito annuo convenzionale su cui viene calcolata l'aliquota media utilizzando gli scaglioni IRPEF.

Esempio
Il sig. Rossi nel periodo 01/01/2001 – 31/12/2011 (quindi 11 anni) ha maturato un montante (al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti così come definiti a pag.8) pari a € 35.000
La modalità di calcolo viene così espressa:

35.000: 11*12= 38.181,82 (RR reddito di riferimento)

si applicano le aliquote IRPeF 2011 sull'intero ammontare del reddito di riferimento per determinare l'imposta su RR = 10.829 (imposta calcolata utilizzando gli scaglioni IRPeF 2011)

Per stabilire l'aliquota di tassazione applicabile al montante occorre dividere l'imposta calcolata su RR per RR e moltiplicare il risultato per 100:

10.829:38181,82*100= 28,36% (aliquota media di tassazione)

Tale aliquota sarà applicata sul montante per calcolare le imposte dovute:

35.000*28,36%= 9.926 (imposte dovute sul montante)

Il montante su cui viene applicata l'aliquota interna è costituito dal capitale maturato nel periodo di cui al presente paragrafo, al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati dal Fondo.
Per chi richiedesse l'intera prestazione sotto forma di capitale sul montante maturato dal 1 gennaio 2001 la suddetta tassazione colpirà anche i rendimenti già tassati nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 % di tale montante fosse superiore al 50 % dell'assegno sociale INPS che per l'anno 2012 è pari a euro 5.577 (ritassazione dei rendimenti anche se già tassati).

Non viene invece applicata, come in passato, sulla prestazione in capitale la riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media degli ultimi 5 anni; pertanto l'imposta calcolata dal Fondo è quella definitiva.

Il Vecchio Iscritto, secondo l'attuale normativa, ha la possibilità di esercitare un'opzione ovvero di richiedere l'applicazione del regime tributario vigente per i Nuovi Iscritti (il Fondo invia all'iscritto una comunicazione in cui illustra la facoltà di esercitare la suddetta opzione)
In caso di esercizio dell'opzione la prestazione in capitale viene tassata come segue:

Il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000 (di seguito definito come M1): soggiace alla stessa tassazione prevista per il caso di mancata opzione (aliquota TFR).

Il Montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006 (di seguito definito come M2): soggiace alla stessa tassazione prevista per il caso di mancata opzione con l'avvertenza che per il calcolo dell'aliquota interna il numero degli anni di contribuzione viene determinato con riferimento al periodo che decorre dal 01/01/2001 fino alla data del 31/12/2006 (aliquota interna calcolata con la formula: M2 x 12/6= RR su RR si computa l'imposta IRPeF (definita "i") calcolata con gli scaglioni di riferimento al momento del

conteggio, quindi i/RR*100= aliquota IRPeF applicabile a M2 al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già tassati).

Per il Montante maturato dal 01/01/2007 fino alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (di seguito definito come M3): si applica un'aliquota fissa pari attualmente al 15% (aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali) su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già tassati (rendimenti).
Si precisa che gli anni di iscrizione anteriori al 1/1/2007 vengono considerati, anche se superiori a 15 anni, fino ad un massimo di 15 anni (si ipotizzi un aderente che cessando l'attività il 31/12/2011, se iscritto da 15 o più anni prima del 2007, chieda l'applicazione dell'opzione: l'imposta applicabile sarà: 15 – (0,3 x 5)= 13,5%).

Bisogna ricordare che in caso di esercizio dell'opzione limitatamente al Montante maturato a far data dal 01/01/2007 la prestazione in capitale, anche per il Vecchio Iscritto, deve essere nella misura pari al 50 % del suddetto Montante salvo che la rendita (vitalizia annua immediata cioè senza reversibilità) derivante dalla conversione di almeno il 70% del predetto Montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale dell'anno in cui è maturato il diritto alla prestazione pensionistica (per il 2012 è pari a euro 5.577), nel qual caso l'erogazione può avvenire totalmente in capitale anche per il Montante maturato a far data dal 1/1/2007.

In caso di esercizio dell'opzione sul Montante maturato dal 1/01/2001 fino al 31/12/2006 non viene applicata la ritassazione dei rendimenti già tassati.

2) NUOVI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000 e per il Montante maturato dal 1/01/2001 fino al 31/12/2006: il capitale sarà assoggettato alla tassazione separata come previsto per i Vecchi Iscritti in relazione a M2.
Per il Montante maturato dal 1/01/2007: viene applicata la tassazione prevista per i Vecchi Iscritti in relazione a M3.

B. PRESTAZIONE IN RENDITA

1) VECCHI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000: le prestazioni erogate mediante una rendita periodica sono tassate con riferimento alle aliquote IRPEF a scaglioni, come un qualsiasi reddito da lavoro, per l'87,5% del loro importo.
Per il Montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006: la rendita deve essere suddivisa in tre parti e bisogna tener conto di quanto segue:

a) Rendita riferita ai contributi dedotti: è tassate secondo gli scaglioni IRPEF

b) Rendita riferita ai contributi non dedotti e ai rendimenti già tassati in capo al fondo: esente da imposta; la parte relativa ai rendimenti è esente da imposta in quanto il Fondo ha già applicato una imposta con una aliquota pari all'11% fino al 2013 e 11,5% dal 2014.

c) Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale

assoggettato ad imposta nella misura del 26% (DL 66/2014 - per i Fondi pensione che investono in titoli pubblici l'aliquota rimane al 12,5%);

Per il Montante maturato dal 01/01/2007:
La rendita deve essere suddivisa in tre parti e bisogna tener conto di quanto segue:

a) Rendita riferita ai contributi dedotti: assoggettata al momento dell'erogazione alla ritenuta a titolo di imposta del 15% riducibile fino al 9%

b) Rendita riferita ai contributi non dedotti e rendimenti già tassati in capo al Fondo: esclusa da imposta

c) Rendimento della rendita che matura durante la fase di erogazione: reddito di capitale assoggettato ad imposta nella misura del 12,50%

2) NUOVI ISCRITTI

La disciplina fiscale è uguale a quella prevista per i Vecchi Iscritti

D. RISCATTI

E. VECCHI ISCRITTI E NUOVI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2000: tassato in via separata con la medesima aliquota applicata dal datore di lavoro sul TFR

Per il Montante maturato dal 01/01/2001 fino al 31/12/2006: se il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per morte, pensionamento, o per cessazione non dipendente dalla volontà delle parti la tassazione verrà effettuata con le modalità previste in M2 senza la riliquidazione dell'imposta sull'aliquota media degli ultimi 5 anni. Per tutti gli altri casi di riscatto la tassazione avverrà in base alle aliquote progressive dell'IRPEF
Per il Montante maturato dal 01/01/2007:
Per i seguenti tipi di riscatto si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 % ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di mera partecipazione (a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi) a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali

1) Riscatto Parziale per una somma pari al 50 % della posizione individuale maturata: nel caso di cessazione di attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;

2) Riscatto Totale per una somma pari al 100% della posizione individuale maturata: nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

3) Riscatto in caso di morte dell'iscritto alla forma pensionistica: in caso di morte dell'iscritto ad una forma pensionistica complementare, prima che lo stesso abbia maturato il diritto alla pensione: il riscatto dell'intera posizione individuale maturata dalla persona deceduta è esercitato dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati.

Se il riscatto avviene per cause diverse (ovvero per cause diverse previsti dagli statuti in caso di perdita dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo) si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% sulle somme percepite.

Un esempio di come viene tassata la pensione complementare

Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 35 anni. Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali il Signor Bianchi ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione. Per effetto del sistema di tassazione, al Signor Bianchi viene applicata l'aliquota agevolata del 9 per cento sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro. Il Signor Bianchi riceve in quell'anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro [7.000 – (4.900 × 9%)].

SCHEMA SEMPLIFICATO DI TASSAZIONE

ADERENTI DEL FONDO PENSIONE

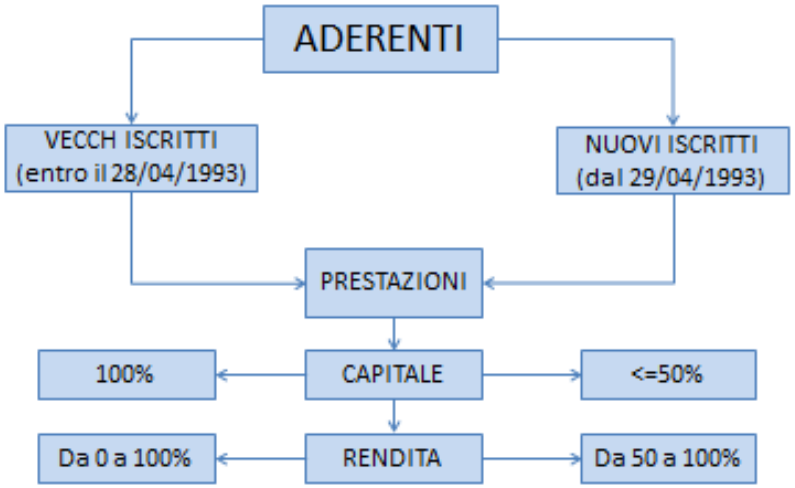

PRESTAZIONE IN CAPITALE

		MAX 100% **VECCHI ISCRITTI**				MAX 50% (**) **NUOVI ISCRITTI**		
PERIODO		**MONTANTE**		**TASSAZIONE**		**MONTANTE**		**TASSAZIONE**
al 31/12/2000	M1	al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 4% della retr. Annua		aliquota TFR	M1	al netto dei contributi annui versati dal lavoratore entro il 2% della retr. Annua	(^)	aliquota interna
2001 - 2006	M2	contributi al netto di quelli non dedotti e dei rendimenti già assoggettati	(^)	aliquota interna	M2	contributi al netto di quelli non dedotti e dei rendimenti già assoggettati	(^)	aliquota interna
dal 01/01/2007	M3	contributi al netto di quelli non dedotti e dei rendimenti già assoggettati	(^)	aliquota interna*	M3	contributi al netto di quelli non dedotti e dei rendimenti già assoggettati	(^^)	dal 15% al 9%

* Opzione per i vecchi iscritti: se la parte relativa al periodo dal 2007 viene chiesto al 50% in forma di rendita, la tassazione della parte capitale sarà come per i nuovi aderenti dal 15% al 9% (se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante M3 è inferiore al 50% dell'assegno sociale, non è necessario chiedere il 50% in rendita per poter ottenere l'agevolazione fiscale)

** Se la rendita derivante dalla conversione del 70% dei montanti è inferiore al 50% dell'assegno sociale (il 100% dell'assegno sociale 2012 è pari a € 5.577) non è obbligatorio chiedere almeno il 50% in forma di rendita

(^) L'aliquota interna viene calcolata con la seguente formula M * 12 / ANNI E FRAZIONI di anzianità nel fondo = RR
Imposta irpef ordinaria calcolata su RR = I I/RR*100= aliquota media di tassazione applicabile

(^^) L'aliquota del 15% viene ridotta al 9% in ragione di 0,3 punti percentuale per ogni anno di iscrizione al fondo oltre il 15mo a partire dal 01/01/2007.
Per gli iscritti prima del 2007 l'anzianità a quella data viene considerata pari a 15 anni se la data di iscrizione è antecedente di almeno 15 anni, quindi già dal 2007 viene applicata la riduzione

PRESTAZIONE IN RENDITA

PERIODO	VECCHI E NUOVI ISCRITTI MONTANTE	TASSAZIONE
al 31/12/2000	87,5% del capitale	IRPeF Ordinaria
dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Rendita su contributi dedotti Rendita contributi non dedotti Rendimenti assoggettati Rendimento su rendita	IRPeF Ordinaria esente esente 20%
da 01/01/2007	Rendita su contributi dedotti Rendita contributi non dedotti Rendimenti assoggettati Rendimento su rendita	dal 15% al 9% esente esente 12,5%

LA RENDITA INTEGRATIVA ANTICIPATA "RITA"

La RITA rappresenta una forma di riscatto frazionato con periodicità di frazionamento definita dal Fondo Pensione.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, l'aderente conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà a essere gestita dal Fondo Pensione.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere mantenuto in gestione dal Fondo che lo riverserà, salvo diversa indicazione dell'Aderente, nel comparto più prudente gestito dal Fondo e le rate saranno ricalcolate di volta in volta tenendo conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dai rendimenti.

Alle rate della RITA si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta e terranno quindi conto delle variazioni apportate dai rendimenti.

I costi addebitati per l'erogazione di ogni rata saranno stabiliti dal CdA e comunicati all'atto della prima richiesta.

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della RITA, il montante in fase di accumulo seguirà le regole previste per il riscatto per premorienza ex art.14, comma 3, d.lgs 252/2005.

Da una lettura testuale del comma 168 della legge di bilancio per il 2018 (nuovi commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11 del D.Lgs. 252/05) si evince che la base imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 15%-9%. Visto che il principio

fiscale del pro rata temporis è richiamato unicamente per la determinazione delle basi imponibili dei diversi montanti (M1, M2 ed M3) sembra opportuno ritenere che, una volta determinata la base imponibile, su tutto il capitale erogato a titolo di RITA trovi applicazione la tassazione agevolata che normalmente riguarda soltanto il montante post 1° gennaio 2007. La norma specifica inoltre la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

Alla nuova RITA possono accedere i lavoratori che cessino l'attività, a condizione che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i cinque anni successivi e siano in possesso di un requisito contributivo complessivo di venti anni nei regimi obbligatori (viene quindi meno il requisito dei tre anni e sette mesi dal pensionamento di vecchiaia).

È riconosciuta la facoltà di percepire la rendita anticipata anche ai lavoratori che risultano inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

LE ANTICIPAZIONI DEL MONTANTE INDIVIDUALE

La legislazione sui fondi di previdenza complementare prevede la possibilità di utilizzare la posizione individuale (zainetto) richiedendo un anticipo del montante maturato, come per il TFR.
La richiesta di anticipo è sottoposta alle seguenti condizioni ed è concessa nelle seguenti misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli e per la realizzazione sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n 380

c) decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'iscritto.

C. ANTICIPAZIONI

VECCHI ISCRITTI E NUOVI ISCRITTI

Per il Montante maturato fino al 31 dicembre 2006: le anticipazioni vengono tassate secondo le regole fissate per M2 con ricalcolo complessivo all'atto della liquidazione della prestazione finale.

Per il Montante maturato dal 1/01/2007:

Per le anticipazioni erogate in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% delle somme maturate per spese sanitaria a seguito di gravissime situazioni relative a sé al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
viene applicata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15%. Detta aliquota viene ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Per le anticipazioni erogate decorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% delle somme maturate per spese riferite all'acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli: viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Per le anticipazioni erogate decorsi 8 anni di iscrizioni per un importo non superiore al 30% delle somme maturate per ulteriori esigenze dell'iscritto: viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Tutte le somme anticipate verranno utilizzate al momento della liquidazione finale, in capitale, rendita o opzione per i vecchi iscritti, per il ricalcolo delle imposte considerando quelle già pagate sulle anticipazioni.

SCHEMA ANTICIPAZIONI E LORO TASSAZIONE

ANTICIPAZIONI				
			TASSAZIONE	
TIPO ANTICIPAZIONE	% MAX	REQUISITI	DAL 01/2007	FINO AL 12/2006
SPESE SANITARIE PER SITUAZIONI GRAVISSIME PER SE', CONIUGE E FIGLI PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI	75	RICONOSCIMENTO DELLA NECESSITA' E GRAVITA' DA PARTE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE	DA 15% A 9%	ALIQUOTA INTERNA
ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SE' O PER I FIGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	75	8 ANNI DALL'ISCRIZIONE DOCUMENTAZIONE SPECIFICA	23%	ALIQUOTA INTERNA
ALTRE ESIGENZE	30	8 ANNI DALL'ISCRIZIONE NESSUNA MOTIVAZIONE	23%	ALIQUOTA INTERNA

REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI GIA' PERCEPITE
EX ART. 11 comma 8 D. LGS. 252/2005

Il reintegro delle anticipazioni è una pratica, poco conosciuta, contemplata tra gli istituti tipici che caratterizzano la partecipazione alla previdenza integrativa fin dalla prima stesura del D. Lgs. 124/93.
Avendo rilevato un crescente interesse, da parte degli aderenti, sul tema del reintegro delle anticipazioni, si è ritenuto utile predisporre un compendio che permetta loro di districarsi nella complessa norma.

PREMESSA

• FINALITA' DEL REINTEGRO

Ricostituzione della "posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione" in vista dell'ottenimento della prestazione previdenziale ad opera della forma pensionistica.

• "CATEGORIE" DI REINTEGRO

Il versamento effettuato dall'aderente a titolo di reintegro dell'anticipazione può assumere diverse rappresentazioni in considerazione di come è strutturata la posizione previdenziale oggetto dell'anticipazione stessa. Si possono pertanto convenzionalmente, e ricorrendo ad una semplificazione espositiva che favorisca la comprensione, definire 2 "categorie" di reintegro dell'anticipazione, entrambe aventi la finalità di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione:

1. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE CON EFFETTI FISCALI (REINTEGRO CON BENEFICIO FISCALE)

riguarda le somme coinvolte nel reintegro che legittimano il lavoratore a vantare un credito d'imposta nei confronti dell'Erario.
In questi casi la somma che l'aderente reintegra:

a. deve essere imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato dal 01/01/2007;

b. deve avvenire con versamenti effettuati nell'anno in misura superiore alla soglia di deducibilità dei 5.164,57 euro.

2. REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE PRIVO DI EFFETTI FISCALI

non comporta benefici fiscali per il lavoratore, che non gode del credito d'imposta definito dalla Circolare 70/E dell'Agenzia delle Entrate.
In questi casi la somma che l'aderente reintegra:

a. è totalmente imputabile alla componente di posizione previdenziale anticipata riferibile al maturato prima del 01/01/2007

oppure

b. pur essendo imputabile a quanto maturato dal 01/01/2007 avviene con versamenti effettuati nell'anno in misura INFERIORE alla soglia di deducibilità di 5.164,57 euro.

Per maggiore evidenza rappresentativa nel prospetto di seguito riportato sono riepilogate le casistiche che potenzialmente possono presentarsi agli operatori in funzione del montante (K) oggetto del reintegro:

a) reintegro del "K1" o del "K2" riguardante il reintegro degli importi anticipati maturati dal lavoratore fino al 31/12/2006;
b) reintegro di "K3" riguardante il reintegro degli importi anticipati maturati dal lavoratore dal 01/01/2007.

Naturalmente, come evidenziato sopra, il reintegro si categorizza nelle casistiche indicate in ragione di come è stata strutturata la precedente (o le precedenti) anticipazione/i sulla posizione previdenziale erogata dal Fondo Pensione. Per ognuna delle casistiche elencate è fornita evidenza della presenza del beneficio fiscale.

		CARATTERISTICHE DEL "K" REINTEGRATO			
	CASISTICA	Valore della posizione maturato ante 31/12/2006	Valore della posizione maturato post 01/01/2007 (versamento di reintegro NON eccedente soglia di deducibilità)	Valore della posizione maturato post 01/01/2007 (versamento di reintegro eccedente soglia di deducibilità)	BENEFICIO FISCALE
1	REINTEGRO K1	✓			NO
2	REINTEGRO K1 e K2	✓			NO
3	REINTEGRO K1 e K2 e K3	✓	✓		NO
4	REINTEGRO K1 e K2 e K3	✓		✓	SI'
5	REINTEGRO K1 e K2 e K3	✓	✓	✓	SI'
6	REINTEGRO K2	✓			NO
7	REINTEGRO K2 e K3	✓	✓		NO
8	REINTEGRO K2 e K3	✓		✓	SI'
9	REINTEGRO K2 e K3	✓	✓	✓	SI'
10	REINTEGRO K3		✓		NO
11	REINTEGRO K3			✓	SI
12	REINTEGRO K3		✓	✓	SI

• VALORE DEL REINTEGRO

La ricostruzione della disciplina riportata all'inizio del documento di analisi conferma in vari passaggi che lo scopo del versamento effettuato a titolo di reintegro è quello di "ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione". Il riferimento è pertanto alla posizione oggetto dell'anticipazione.
Non rileva quindi all'identificazione dei valori coinvolti nel reintegro il fatto che l'aderente abbia ottenuto, al momento dell'anticipazione, un importo al netto delle ritenute di legge.

L'istituto del reintegro coinvolge quindi il valore "lordo" dell'anticipazione ottenuta dall'aderente.

Peraltro, la disciplina del "reintegro con benefici fiscali" consente all'aderente di ricostituire l'intero valore anticipato contemplando la peculiarità del versamento anche della componente dell'anticipazione che è stata destinata ad imposte.

CARATTERISTICHE DEL REINTEGRO "CON BENEFICIO FISCALE"

• BENEFICI FISCALI

Il reintegro al quale sono associati benefici fiscali (il credito d'imposta) riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato dal 01/01/2007 (K3). La restituzione di importi erogati fino al 31/12/2006 oppure dopo questa data, ma che non abbiano coinvolto il maturato dal 01/01/2007, pur potendosi configurare civilisticamente quale "reintegro di anticipazione" non consente di ottenere il credito d'imposta. L'aderente "restituisce" più di quanto ha ottenuto dal Fondo Pensione poiché effettua un versamento per un valore al lordo delle ritenute applicate in sede di anticipazione.

• SOGLIA DI DEDUCIBILITA'

Il versamento a titolo di reintegro al quale è associato il recupero dell'imposta, oltre ad avere le caratteristiche di cui sopra, riguarda solamente le somme eccedenti la soglia di deducibilità di € 5.164,57. Per le somme inferiori alla predetta soglia (calcolate sulla base della contribuzione annuale dell'aderente) il reintegro – assumendo le caratteristiche di "reintegro privo di effetti fiscali" - incrementa l'ammontare dei contributi potenzialmente deducibili che pertanto, in quanto "dedotti", dovranno essere assoggettati a tassazione in fase di erogazione.
La verifica sul superamento della soglia di deducibilità avviene ad opera dell'aderente.
La partecipazione contestuale a più forme pensionistiche integrative impedisce al Fondo Pensione destinatario del versamento di effettuare questa valutazione.

• NON DEDOTTI

conseguenza "indiretta" del versamento di reintegro con beneficio fiscale riguarda la necessità di trasmettere al Fondo Pensione la dichiarazione di non deducibilità di una parte (o di tutti) i contributi aggiuntivi versati per effettuare il reintegro. Si tratta delle contribuzioni che costituiscono l'eccedenza rispetto ai € 5.164,57 euro annui. Si tratta dell'intera componente sulla quale spetta il credito d'imposta. Al riguardo si ricorda quanto stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 245/2002:
" *[…] la comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale […] si ritiene che il Fondo Pensione non possa sostituirsi all'iscritto in tale adempimento […]*".

• FINALITA' "FISCALE"

Finalità ulteriore del reintegro con beneficio fiscale è l'ottenimento del beneficio di una tassazione vantaggiosa in sede di erogazione finale (a titolo d prestazione previdenziale) con aliquote al massimo del 15%.

• MODALITA' DI VERSAMENTO

Pur essendo previsto che l'aderente effettui una esplicita dichiarazione per definire quali somme versate debbano ritenersi "reintegro" è ragionevole, per la ratio dell'istituto, che risultino sulla posizione dei versamenti aggiuntivi rispetto all'ordinario piano di contribuzione.

EFFETTI DEL REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE

• CREDITO D'IMPOSTA

Il versamento di reintegro, se assume le caratteristiche del "reintegro con beneficio fiscale", genera un credito d'imposta corrispondente alla ritenuta proporzionalmente applicata sugli importi dell'anticipazione restituita (l'aderente, come gli esempi contenuti nella Circ. 70/E descrivono puntualmente, restituisce proporzionalmente o per intero anche la componente dell'anticipazione che è stata versata all'Erario a titolo di IRPEF).

• "TRACCIABILITA' E RIPRISTINO DELLE INFORMAZIONI"

Il ricorso da parte degli aderenti all'istituto del reintegro, quando assume le caratteristiche del "reintegro con beneficio fiscale" obbliga ad effettuare delle registrazioni aggiuntive rispetto alla semplice registrazione dell'importo del versamento.
Poiché infatti, come visto in precedenza, la somma corrisposta dall'aderente, determina il recupero delle ritenute versate all'Erario al momento dell'anticipazione annullando gli effetti fiscali. Il versamento ripristina la posizione originaria (o la quota parte di essa che è reintegrata) nei vari elementi che componevano la somma oggetto di anticipazione. La somma accreditata al Fondo deve quindi (pro quota) essere registrata esplicitando i contributi dedotti, i contributi non dedotti e i rendimenti già assoggettati a tassazione ripristinati (vedi schema pagina successiva).

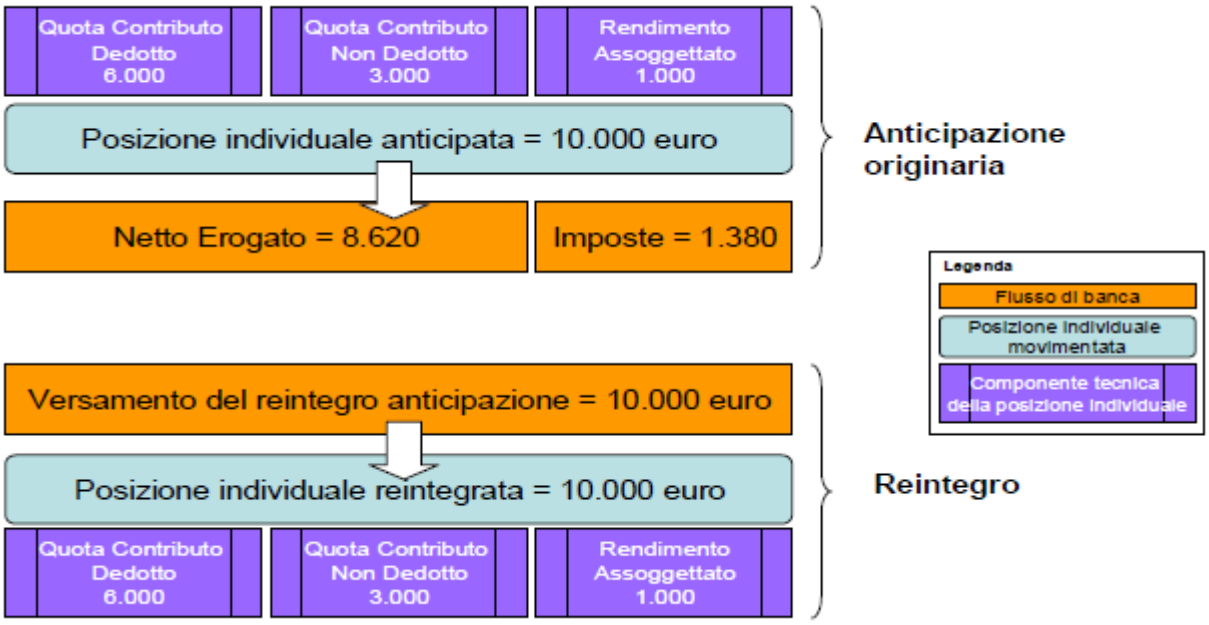

Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell'anticipazione, dovranno essere imputate pro quota ai vari elementi che componevano l'anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione della anticipazione.
Si riporta di seguito l'esempio riguardante un aderente che richiede l'anticipazione per spese sanitarie di euro 10.000, che si suppone costituita, per euro 7.000, da contributi dedotti, per euro3.000, da rendimenti già tassati (assunti al netto dell'imposta sostitutiva).

L'imposta calcolata in sede di liquidazione dell'anticipazione è di euro 1.050 (cioè il 15 per cento di euro 7.000), sicché l'importo liquidato, al netto dell'imposta, è pari a euro 8.950.
Successivamente, ove l'aderente versi contributi che eccedono di euro 10.000 l'importo massimo deducibile, per reintegrare l'anticipazione incassata in precedenza, tale somma, dovendo ricostituire la posizione contributiva esistente alla data dell'anticipazione, andrà imputata, quanto a euro 7.000, alla contribuzione dedotta e, quanto a euro 3.000, ai rendimenti già tassati. In tal caso il credito d'imposta di cui potrà fruire è euro 1.050, corrispondente esattamente all'imposta applicata in sede di anticipazione.
Qualora l'aderente versi contributi che eccedono di euro 5.000 l'importo massimo deducibile, tale somma andrà imputata in parte ai contributi dedotti e in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell'anticipazione, nel modo seguente.

10.000 : 5.000 = 7.000 : X
X = 5.000 * 7.000 / 10.000 = 3.500 (contributi dedotti)
5.000 – 3.500 = 1.500 (rendimenti già tassati)

Il credito d'imposta, corrispondente al 15% di 3.500, è pertanto pari a euro 525.
Ciò vuol dire che, a fronte di un reintegro eccedente la parte deducibile di 5.000 euro, la forma pensionistica dovrà considerare euro 3.500 come contributi dedotti ed euro 1.500 come rendimenti già tassati.
Poiché la reintegrazione è parziale la ricostituzione della pregressa situazione avviene, come detto, in proporzione alle componenti esistenti al momento della percezione dell'anticipazione.

- **REINTEGRO INFERIORE ALLA SOGLIA DI DEDUCIBILITA'**

Come già evidenziato, al versamento a titolo di reintegro inferiore alla soglia di deducibilità non si applicano i benefici di fiscalità previsti dalla disciplina del "reintegro con beneficio fiscale.

COME SI ATTUA IL REINTEGRO

• DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

per attuare il reintegro l'aderente deve presentare al Fondo Pensione entro la scadenza di presentazione della Dichiarazione dei Redditi dell'annualità alla quale si intende imputare il reintegro la seguente documentazione probatoria:

- Comunicazione di reintegro con evidenza dell'ammontare del reintegro e dei versamenti effettuati nell'anno che giustificano la pratica

- certificazione dell'anticipazione erogata.

• VERSAMENTO

il versamento di reintegro deve essere effettuato riportando sulla causale dell'operazione la seguente descrizione "Reintegro anticipazione Cognome Nome codice fiscale xxxxxxxxxxx"

Quale documentazione rilascia il Fondo Pensione:

• ATTESTAZIONE

Il Fondo Pensione, conclusa l'annualità nella quale è effettuato il versamento del reintegro, entro un termine massimo di 30 giorni prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi ad opera del contribuente, ha facoltà di assistere l'aderente nella determinazione dell'ammontare del credito spettante e di rilasciare un'attestazione che riepiloghi le informazioni da riportare in 730 o UNICO (vedi ATTESTAZIONE DEL REINTEGRO). La normativa non richiede questa attestazione che tuttavia sembra essere indispensabile per consentire all'aderente la corretta compilazione del Quadro apposito della Dichiarazione dei redditi.

COME SI OTTIENE IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta, corrispondente alla ritenuta proporzionalmente applicata sull'ammontare dell'anticipazione restituita, si ottiene attraverso compilazione del quadro apposito nel Modello UNICO o 730 del contribuente che ha ottenuto l'anticipazione. Il credito può essere portato in compensazione nel prospetto di liquidazione del 730 o nel Quadro N del Modello UNICO. Altrimenti può essere chiesta la compensazione tramite compilazione di delega F24 nella quale riportare il credito con l'apposito codice 6833 recentemente istituito.

Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari

Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole finalizzate alla tutela del risparmio previdenziale. Per assicurarne il buon funzionamento il legislatore ha istituito una specifica Autorità di vigilanza: la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione, composta da un Presidente e quattro Commissari, tutti nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro dell'economia e delle finanze. I suoi componenti rimangono in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. La COVIP ha lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari. La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; cura anche la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore. La COVIP è inserita negli organismi internazionali (Unione Europea e OCSE) nei quali operano le Autorità dei paesi membri relativamente ai temi della previdenza complementare.
Se si necessità di ricevere informazioni e chiarimenti sulla normativa si può visitare il sito web istituzionale www.covip.it e contattare anche per e-mail l'Ufficio Relazioni con il Pubblico all'indirizzo urp@covip.it.

Cosa fare se qualcosa non va

Se durante l'adesione si dovessero riscontrare irregolarità o anomalie che riguardano la forma pensionistica complementare alla quali si è iscritti, occorre rivolgersi in primo luogo al fondo pensione, che è tenuto a rispondere alla richiesta in modo chiaro, tempestivo ed efficace. Se la forma pensionistica non fornisce risposta o lo ha fatto in modo insoddisfacente, si può inviare un esposto alla COVIP che valuta la fondatezza e la rilevanza dei fatti segnalati, considerando gli effetti negativi che possono derivarne per gli iscritti alla forma pensionistica e le possibili ricadute sul buon funzionamento del sistema della previdenza complementare. Una volta effettuati i necessari approfondimenti, la COVIP valuterà l'adozione delle iniziative più opportune nei confronti della forma pensionistica complementare interessata. (Per ulteriori dettagli visitare sui siti dei fondi pensione la "guida alla trasmissione degli esposti").

GLOSSARIO

Age-Shifting
Letteralmente spostamento di età. È una operazione che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting.

Anticipazione
Erogazione in capitale di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento per soddisfare alcune esigenze dell'iscritto (acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie e altre esigenze).

Asset Allocation
Consiste nell'individuare classi di attività da inserire in portafoglio al fine di allocare in maniera ottimale le risorse finanziarie, dati l'orizzonte temporale di riferimento, le preferenze in termini di rischio-rendimento e l'insieme delle attività esistenti.

Asset Allocation Strategica (AAS)
È la fase del processo di investimento nella quale si delinea la politica di investimento di lungo periodo di un portafoglio e implica la definizione dei pesi standard da attribuire a ciascuna sset class (azioni, obbligazioni, ecc.) in cui si è scelto di investire.
L'asset allocation strategica riflette tre aspetti: le condizioni di mercato, le previsioni sui rendimenti futuri e il grado di avversione al rischio dell'investitore.

Asset Allocation Tattica
Consiste nella decisione di sottopesare o sovrapesare le asset class rispetto ai pesi normali, al fine di preservare e, se possibile, migliorare il profilo rischio/rendimento del portafoglio in relazione all'evoluzione contingente dei mercati. É quindi il processo che consente di cogliere e sfruttare le opportunità di investimento anche non definite dall'asset allocation strategica, che si presentano nel breve periodo e che pertanto giustificano un temporaneo disallineamento rispetto alla composizione del portafoglio di lungo periodo.

Asset class
Classe di investimento, ovvero le diverse tipologie di beni acquistabili (azioni, obbligazioni, derivati,…) a cui corrispondono diversi livelli di rischio e rendimento.
La diversificazione del portafoglio tra le diverse asset class è il risultato del processo di asset allocation.

Asset picking
Consiste nella selezione di titoli per i quali il gestore formula previsioni sull'evoluzione delle variabili rilevanti nella formazione del prezzo diverse da quelle scontate dal mercato. Il gestore segue tale approccio stimando una banda di oscillazione del "valore intrinseco" di ogni titolo, decidendo di intervenire in acquisto qualora i prezzi di mercato scendano sotto il limite inferiore della banda, e viceversa vendere a prezzi che oltrepassino l'estremo superiore.

Attivo Netto destinato alle Prestazioni (ANDP)

Costituisce il valore del patrimonio del fondo pensione destinato all'erogazione delle prestazioni previste dallo statuto.

Azioni
Le azioni sono titoli di credito rappresentativi della partecipazione al capitale di una età. L'azionista partecipa al capitale di rischio della società e la remunerazione è legata al prezzo del titolo dell'azienda e alla capacità di questa di conseguire utili (e di conseguenza di distribuire dividendi).

Banca Depositaria
È un Istituto di credito munito di specifica autorizzazione della Banca d'Italia cui è affidata la custodia del patrimonio di un Fondo Pensione che, in tal modo, risulta completamente separata dal patrimonio della società che lo gestisce. In aggiunta svolge alcuni importanti compiti di garanzia e controllo. In particolare deve: custodire i titoli e le disponibilità liquide, regolare le operazioni di compravendita, controllare che le operazioni effettuate siano conformi al regolamento del fondo e della legge.

Banca d'Italia
È la Banca centrale italiana. Costituita nel 1893, è entrata a far parte integrante del SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) regolato dalla Banca Centrale Europea.
La Banca d'Italia esercitata le funzioni di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari, di supervisione sui mercati, di tutela della concorrenza sul mercato del credito e, congiuntamente con la Banca Centrale Europea, di sorveglianza sui sistemi di pagamento.

Base Imponibile Previdenziale
È l'ammontare su cui va calcolata la percentuale di contribuzione alla previdenza obbligatoria.

Benchmark
È un parametro oggettivo di riferimento, costituito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Si applica il benchmark nella fase di valutazione del rischio di un determinato tipo d'investimento. Gli indici di benchmark sono determinati e calcolati con regole chiare, semplici e replicabili autonomamente dagli investitori. Sono rappresentativi di un determinato tipo di mercato e replicabili.

Beneficiario
In caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, la persona, erede ovvero designata dall'aderente, che potrà riscattare l'intera posizione individuale maturata. Il beneficiario può essere una persona fisica o giuridica.

Capital gain
Guadagno in conto capitale: pari annualmente alla differenza tra il patrimonio netto di fine anno (al netto dei contributi versati e delle prestazioni erogate) e patrimonio netto a inizio anno. Coincide, quindi, con l'incremento di valore del patrimonio nel corso dell'anno.

Capitalizzazione individuale
Il lavoratore aderente versa in un conto personale la propria contribuzione stabilita contrattualmente. Ad essa si aggiungono la contribuzione a carico dell'azienda, una quota prestabilita di TFR, ed un eventuale contributo volontario.
La prestazione erogata dal Fondo dipenderà dal valore della "posizione individuale" di ciascun lavoratore aderente e, per la rendita, dal coefficiente di conversione in rendita

stabilito contrattualmente dalla convenzione tra Fondo pensione e la compagnia di assicurazione. La prestazione del Fondo complementare quindi non è determinabile in via preventiva.

Caricamento
Rappresenta la parte del premio che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Coefficienti di conversione in rendita
Attraverso la combinazione dei fattori demografici (speranza di vita) e di quelli finanziari (eventuali tassi tecnici) si definiscono tavole di coefficienti di conversione in rendita. Ad ogni opzione a disposizione dell'iscritto corrisponde una specifica tavola. A solo titolo di esempio nel caso di un montante di 100 e un coefficiente pari al 5%, il valore della prima rata di rendita sarà pari al prodotto tra questi due ovvero 5 = 100*0,05.

Coefficienti di trasformazione
Percentuali utilizzate per il calcolo della pensione nel sistema contributivo INPS.
È il valore per il quale va moltiplicato il montante contributivo accumulato dal lavoratore per ottenere l'importo annuo della pensione. Tale valore è rapportato all'età anagrafica posseduta alla data di decorrenza della pensione ed è, per legge, soggetto a periodica revisione.

Commissione di gestione
Aliquota calcolata in percentuale del patrimonio del fondo rappresentante il prezzo da pagare annualmente per il solo servizio di gestione finanziaria.

Comparto Assicurativo
Fondo o linea di gestione che investe in una polizza di capitalizzazione a costo storico.

Comparto Azionario
Fondo o linea di gestione che investe sia in azioni che in obbligazioni. Il patrimonio del comparto viene investito prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria.

Comparto Obbligazionario
Fondo o linea di gestione che investe sia in azioni che in obbligazioni. Il patrimonio del comparto viene investito prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria.

Comunicazione periodica agli iscritti
Documento che il Fondo rende disponibile con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della posizione individuale.

Conferimento (del TFR)
Versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita (silenzio-assenso).

Conflitto d'interesse
Il decreto del ministro del Tesoro n. 703/96 detta le regole in materia di conflitti d'interesse al fine di evitare situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle scelte o nella gestione del fondo risultano legati da rapporti di interesse a situazioni che possono influenzare la corretta gestione del fondo.

CONSOB
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. E' l'ente che vigila sul corretto funzionamento dei mercati finanziari, sulla trasparenza delle contrattazioni e delle comunicazioni al mercato. Svolge il ruolo istituzionale di tutela del risparmio anche attraverso gli obblighi di legge di cui la commissione è destinataria.

Consolidamento
Meccanismo previsto dalla linea assicurativa in base al quale il rendimento accumulato ogni anno viene riconosciuto definitivamente al sottoscrittore. Ciò implica che il valore del patrimonio nel periodo successivo a quello del consolidamento non potrà essere inferiore (al netto di eventuali riscatti, anticipazioni, prestazioni, …).

Contributi sociali (assistenza e previdenza sociale)
I versamenti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori all'assicurazione generale e sostitutiva del regime invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) e agli enti dell'assicurazione per infortuni sul lavoro.

Contribuzione
Il versamento ai Fondi pensione di somme a carico dell'iscritto e del datore di lavoro nonché di quota parte o dell'intero TFR.

Contribuzione definita
Meccanismo di funzionamento dei fondi pensione, in base al quale si stabilisce la misura dei contributi da versare ma non il valore della prestazione finale. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione.

Contributo obbligatorio
È il contributo minimo previsto dalla Fonte Istitutiva che disciplina il regime di previdenza complementare.

Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula la polizza e deve pagare il relativo premio.

Costo storico
Il costo effettivo di un bene al momento in cui è stato acquistato. Può, pertanto, differire dal valore attuale di mercato o di rimpiazzo del bene stesso.

COVIP
La Covip è l'organismo di vigilanza sui fondi pensione. Istituita nel 1993 con decreto legislativo n° 124/93 ha iniziato ad operare nella sua attuale configurazione dal 1996. La sua attività è rivolta alla tutela del risparmio previdenziale, alla trasparenza e al corretto funzionamento del sistema dei fondi pensione il cui scopo è quello di assicurare più elevati livelli di copertura
previdenziale. A tal fine la Covip:
• autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti e regolamenti; tiene l'albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l'attività di previdenza complementare;

• vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull'adeguatezza del loro assetto organizzativo;
• assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti;
• cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore della previdenza complementare.
La Covip inoltre ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare.

Deducibilità
Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l'imponibile fiscale, il risparmio è quindi pari alla aliquota marginale Irpef. Si ricorda che al momento il limite di deducibilità fiscale è pari al valore annuo omnicomprensivo (quota lavoratore e azienda) di € 5.164,57.

Derivati
E' derivato quello strumento finanziario il cui prezzo dipende da quello di un investimento sottostante. Tra i derivati si intendono i future, i warrant, gli swap e le opzioni. Il Fondo pensione può operare in strumenti derivati, nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.M. 703/96), per finalità di copertura del rischio e/o di efficienza della gestione (ad esempio assicurando senza assunzioni di maggior rischio una maggiore liquidità dell'investimento).

Destinatari
Categoria di lavoratori individuati in base all'appartenenza ad un comparto produttivo o ad una azienda o gruppo di aziende cui la forma pensionistica complementare si rivolge.

Deviazione standard
La deviazione standard è una misura statistica di dispersione attorno alla media che indica quanto è stata ampia, in un certo arco temporale, la variazione dei rendimenti di un fondo.

Differimento
Periodo fra la data di decorrenza del contratto assicurativo e quello in cui matura il diritto, in caso di sopravvivenza, a ottenere la prestazione.

Diversificazione
Attività di asset allocation finalizzata alla riduzione del rischio complessivo del portafoglio tramite la diversificazione degli investimenti tra diversi strumenti finanziari, tra diversi settori industriali (tecnologia, industria, finanza, salute, ecc.) e tra diverse aree geografiche (Europa, Nord America, mercati emergenti ecc.).

Dividendo
Quota di utile di una società per azioni, pagata agli azionisti come remunerazione del capitale da loro investito nella società.

Duration
La duration, espressa in anni, indica la durata finanziaria dell'investimento ovvero il periodo di tempo necessario per recuperare il capitale investito in un certo periodo. La duration è inoltre una misura approssimativa della volatilità di un titolo obbligazionario: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse (es. una duration di 5 anni significa che il valore dell'obbligazione potrebbe ridursi del

5% circa se i tassi di interesse aumentassero dell'1%).

Equity
Sinonimo di azione e di investimento azionario.

Equity risck premium
È un premio di ritorno in eccesso che compensa gli investitori per aver tenuto conto dei rischi relativamente elevati del mercato azionario. La dimensione del premio varierà a seconda del rischio in una particolare azione, o del mercato azionario nel suo complesso.

Esternalizzazione
Affidamento a soggetti esterni di alcune attività del Fondo Pensione.
L'esternalizzazione può essere decisa dal Fondo Pensione (es. attività del Service amministrativo) o imposta dalla legge (es. gestione finanziaria; erogazione delle rendite).

ETT
È il regime di tassazione introdotto dal legislatore per la previdenza complementare. Le tre lettere rappresentano i tre momenti di vita fiscale: 1° la contribuzione, 2° il rendimento del patrimonio investito, 3° le prestazioni.
E = esenzione delle somme versate.
T = tassazione dei rendimenti ottenuti dagli investimenti finanziari.
T = tassazione delle prestazioni (capitale o rendita).

Excess return
Il termine viene utilizzato per identificare la differenza fra il rendimento effettivo di un portafoglio (o di un fondo) e il rendimento di un portafoglio di confronto. Quest'ultimo può essere il rendimento riferito ad un'attività priva di rischio, oppure: il rendimento di mercato; il rendimento di un benchmark, il rendimento atteso in base ad un modello di pricing.

Fondi Pensione
Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite con la finalità di garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello del sistema obbligatorio pubblico, secondo criteri di corrispettività.

Fondi Pensione Aperti
Sono fondi pensione aperti istituiti e gestiti da Banche, Società di gestione del risparmio, SIM, Società fiduciarie autorizzate, Compagnie di Assicurazione, Imprese di investimento comunitarie, previa autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, d'intesa con le rispettive autorità preposte alla vigilanza sui soggetti istitutori dei fondi (Banca d'Italia, CONSOB, e IVASS). Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato
esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali.

Fondi Pensione Chiusi (o Negoziali)
I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l'area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma). L'attività del fondo pensione negoziale consiste nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell'individuazione

della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni. Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle
risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.

Fondi Pensione Preesistenti
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari di tipo negoziale già istituite alla data del 15 novembre 1992 che presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente. L'adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l'ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.

Fonti istitutive
Atti e soggetti che possono istituire le forme pensionistiche complementari (es. contratti e accordi collettivi, anche aziendali, accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, regolamenti di enti o aziende, accordi tra soci lavoratori di cooperative, regioni, banche, compagnie di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare), che prevedono l'istituzione di fondi pensione.

Futures
Contratto a termine su merci, titoli o indici, trattato su un mercato regolamentato.
Il venditore del future si impegna a cedere all'acquirente il bene sottostante il contratto ad una data certa futura contro pagamento immediato di una somma di denaro, pari al valore attuale che il bene, secondo le stime delle parti, avrà alla data di cessione, al lordo delle spese per la sua conservazione. Nell'ipotesi di future su indici il contratto prevede che il venditore si impegni a cedere contro pagamento all'acquirente una somma di denaro equivalente alla variazione del valore dell'indice sottostante (solitamente si considera che ad ogni punto di
variazione dell'indice corrisponda un ammontare predefinito di denaro, nell'unità monetaria del sistema considerato).

Getione attiva/passiva
La gestione passiva è la politica gestionale secondo la quale il gestore ha come obiettivo quello di replicare l'andamento del benchmark di riferimento, ovvero di conseguire un rendimento in linea con quello del benchmark minimizzando i costi di gestione. La gestione attiva è quella politica gestionale secondo la quale il gestore ha come obiettivo il raggiungimento di risultati di performance superiori a quelli del benchmark di riferimento.

Gestione monocomparto
Gestione del Fondo caratterizzata dal fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, attraverso la definizione di un'unica politica di investimento.

Gestione multicomparto
Gestione che permette di investire le proprie risorse scegliendo tra diverse opportunità di investimento. Un fondo multicomparto è strutturato su più comparti (es: Obbligazionario, Assicurativo, Azionario), ciascuno dei quali si caratterizza per una propria politica di investimento. In un fondo così articolato, l'iscritto potrà pertanto scegliere il comparto al quale aderire in funzione dei propri bisogni, esigenze, propensione al rischio, etc…. .

Gestore amministrativo (service)
Soggetto che svolge attività individuabili nella gestione dei dati anagrafici di iscritti e imprese, nell'acquisizione delle informazioni relative al versamento dei contributi e riconciliazione con i corrispondenti flussi finanziari, nella gestione delle posizioni pensionistiche individuali, nella valorizzazione dell'attivo netto, nel calcolo del valore delle quote, nella predisposizione delle segnalazioni e dei flussi informativi stabiliti da disposizioni normative o contrattuali, nella tenuta delle scritture contabili.

Gestore Finanziario
Soggetto che si occupa della gestione di un fondo o di un patrimonio. L'attività è caratterizzata dalle fasi di asset allocation tattica (allocazione e diversificazione delle risorse), stock picking (selezione dei singoli titoli) e market timing (scelta temporale di compravendita).

Gestione separata
Nelle assicurazioni sulla vita, fondo appositamente creato dall'impresa di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività dell'impresa nel quale confluiscono i premi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili collegate a tale fondo. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata deriva la rivalutazione lorda annua.

Indice
L'indice è una grandezza, calcolata come media ponderata delle variazioni dei prezzi di un paniere di titoli, che permette di valutare l'andamento del mercato nel periodo di riferimento. Gli indici borsistici, che esprimono in forma sintetica l'andamento del mercato borsistico (es. Mib30, Dow Jones ecc.) sono utilizzati come benchmark per la valutazione dei rendimenti della gestione finanziaria.

Indice dei prezzi al consumo
L'indice dei prezzi al consumo è una grandezza che esprime il valore di un paniere di beni e servizi, (generi alimentari, abbigliamento, spese mediche, ecc.) ritenuti validi indicatori del costo della vita. La sua variazione è utilizzata come indicatore del tasso di inflazione.

Indice di Sharpe
È l'affidabilità di un investimento nel tempo e viene calcolato come un rapporto rischio rendimento nel tempo e misura il rendimento differenziale di un fondo. La formula matematica è la seguente: RF-Rrf/Ds

RF=rendimento del fondo
Rrf=rendimento attività priva di rischio (di solito sono i titoli di stato a breve termine come i BOT)
Ds: deviazione standard o volatilità

Inflazione
L'inflazione indica l'aumento del livello dei prezzi (v. *indice dei prezzi al consumo*).

INPS
Istituto Nazionale della Previdenza sociale. Ente di diritto pubblico che gestisce le assicurazioni sociali. All'INPS fanno capo i fondi pensione dei lavoratori dipendenti e numerose altre gestioni speciali; come per esempio la cassa integrazione e l'erogazione delle indennità di malattia.

Investitore istituzionale
Un investitore istituzionale è un operatore (società o ente) che investe in maniera sistematica e continuativa le somme di una pluralità di soggetti (fondi comuni, fondi pensione, società di assicurazione, ecc.).

Investment Grade
Termine utilizzato da specifiche agenzie di valutazione della solvibilità delle società, con riferimento a titoli obbligazionari di alta qualità che hanno ricevuto Rating pari o superiori a BBB- o Baa3, e che quindi sono ritenuti idonei anche per investitori istituzionali come i fondi comuni o i fondi pensione.

ISC o Indicatore Sintetico dei Costi
Sintesi dei costi che gravano sulle forme pensionistiche complementari. I costi sono la differenza tra il tasso di rendimento in un numero di anni x in funzione del versamento di y € in assenza dei costi e lo stesso tasso tenendo conto dei costi.

Iscritti
Aderenti alle forme pensionistiche complementari. Sono "vecchi iscritti" coloro che si erano iscritti entro il 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare già istituita alla data del 15 novembre 1992; sono "nuovi iscritti" gli aderenti ad una forma pensionistica complementare dal 29 aprile 1993 in poi.

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (succeduto in tutti i poteri e competenze all'ISVAP). Istituito nel gennaio 2013 ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge il 7 agosto 2012 n.135, svolge, sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, la funzione di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, degli agenti e i mediatori di assicurazione. All'IVASS possono essere indirizzati reclami in merito alla gestione dei sinistri o altri comportamenti delle imprese ritenuti non corretti. L'IVASS è presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia.

Liquidazione in capitale
Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni.

Montante contributivo
Nel nuovo sistema di calcolo delle pensioni indica l'ammontare dei contributi versati dal lavoratore all'INPS e delle relative rivalutazioni (legate alla crescita del PIL): viene moltiplicato per un coefficiente che premia chi smette di lavorare più tardi.

Il montante contributivo costituisce la somma che, nel sistema contributivo, sarà convertita in rendita.

Montante finale
Vedi *Posizione Individuale*.

Multiconparto
Fondo pensione con più linee di investimento.

Nota informativa
Documento che il Fondo predispone per la raccolta delle adesioni, contenente le informazioni idonee a far conoscere la natura e i rischi di investimento necessarie a consentire una scelta consapevole del lavoratore.

Obbligazione
È un titolo di credito rappresentativo di un prestito concesso da uno stato o da una società. Il portatore dell'obbligazione riveste la figura del creditore ed ha diritto, oltre al rimborso del capitale, a una remunerazione per il capitale investito che, a seconda delal tipologia di obbligazione, può essere:
• a tasso fisso: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata,
di cedole fisse (es. BTP)
• a tasso variabile: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, di cedole variabili, indicizzate a parametri (es. CCT)
• zero coupon: la remunerazione dell'investitore non è rappresentata dal pagamento delle cedole periodiche ma dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso. (es. BOT, CTZ)

Obbligazione convertibile
Si parla di obbligazione convertibile quando l'obbligazione emessa da una società può essere convertita in azioni della stessa società a un prezzo prestabilito. La decisione relativa alla conversione delle obbligazioni in azioni può essere rimessa all'emittente o all'investitore, ma non è obbligatoria.

Obbligazione corporate
Si parla di obbligazione corporate quando l'obbligazione è emessa da una società privata (come mezzo di finanziamento e raccolta di capitale sul mercato).

OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. I fondi comuni di investimento e le SICAV (Società d'investimento a Capitale Variabile) sono degli OICR.

Oneri sociali
Comprendono i contributi sociali effettivi (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) e i contributi sociali figurativi. L'insieme di questi ultimi costituisce gli esborsi effettuati direttamente dai datori di lavoro al fine di garantire ai propri dipendenti il godimento di prestazioni sociali (malattia, maternità, invalidità, assegni familiari eccetera), senza far ricorso a imprese di assicurazione, fondi pensione o costituzione di fondi speciali o riserve.

Opzione
L'opzione è uno strumento finanziario con il quale si ha la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put) un determinato quantitativo dell'attività sottostante a un prezzo prefissato alla data di scadenza stabilita (o entro tale data).

Pensione
La prestazione in denaro periodica e continuativa erogata individualmente da enti pubblici e privati in seguito a: raggiungimento di una determinata età; maturazione di anzianità di versamenti contributivi; mancanza o riduzione della capacità lavorativa per menomazione congenita e sopravvenuta; morte della persona protetta e particolare benemerenza verso il Paese.

Pensione di anzianità
Rendita mensile corrisposta a chi ha raggiunto il limite di anni di contribuzione e di età fissati dalla legge.

Pensione di reversibilità
Rendita mensile ai superstiti del lavoratore o del pensionato.

Pensione di vecchiaia
Il trattamento pensionistico corrisposto ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età stabilita dalla legge per la cessazione dell'attività lavorativa nella gestione di riferimento e che siano in possesso dei requisiti contributivi minimi previsti dalla legge.

Performance
La performance indica il risultato (positivo o negativo) di un investimento finanziario in un dato periodo temporale.

Piani Individuali Pensionistici (PIP)
Forme di previdenza complementare da attuarsi mediante l'adesione, su base individuale ad un Fondo pensione aperto ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale. Le regole che disciplinano il rapporto con l'iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP e dalla stessa autorizzato al fine di garantire all'aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.

PIL
Prodotto Interno Lordo. Valore della produzione totale di beni e servizi dell'economia, aumentata delle imposte indirette sulle importazioni e al netto dei consumi intermedi. Rappresenta la misura fondamentale dell'andamento dell'attività economica.

Plafond assoluto
È il limite massimo assoluto di deduzione dei contributi alla previdenza complementare. È pari a 5.164,57 Euro.

Portabilità
Possibilità di trasferire la posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad un'altra decorsi due anni dalla iscrizione.

Portafoglio
Un portafoglio è formato da un insieme di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, liquidità ed altri strumenti di investimento).

Posizione individuale
Ammontare della posizione individuale accumulata. Rappresenta il controvalore delle somme investite dal lavoratore nel fondo pensione. È costituito per ciascun aderente dall'insieme dei contributi versati e dai rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria del patrimonio del fondo pensione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.

Premio
Il premio è l'importo pattuito nel contratto di polizza che il contraente, a fronte delle prestazioni garantite, s'impegna a versare. Il premio può essere *periodico* (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale) *unico* (cioè versato in un'unica soluzione).

Prestazione
Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Prestazione definita
Meccanismo di funzionamento di alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale l''ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all'ammontare dei contributi versati. Si tratta cioè di Fondi in cui è certa l'entità della prestazione finale mentre è variabile la misura della contribuzione richiesta.

Prestazione pensionistica complementare
È la prestazione che si consegue al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite dal regime obbligatorio avendo maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo.

Rating
Il rating indica una valutazione, attribuita da una società specializzata (cd. agenzia di rating: Moody's, Standard & Poor's), relativamente al rischio che un determinato debitore (società o ente pubblico) non sia in grado di adempiere alle obbligazioni finanziarie contratte. Le valutazioni migliori sono rappresentate da una scala di gradazione che varia da AAA (investment grade, ovvero ottima qualità del credito) a BBB, mentre quelle con BB+ e rating inferiori sono dette speculative.

Reddito complessivo
È il reddito su cui si calcola il limite percentuale di deducibilità per i contributi versati: esso è costituito da qualsiasi reddito percepito dal lavoratore in via occasionale o continuativa.

Rendimento
Risultato (positivo o negativo) che deriva dalla gestione delle risorse, espresso in percentuale del capitale investito: fornisce la misura dell'efficienza economica di un'operazione finanziaria.

Rendimenti retrocessi
Nelle polizze rivalutabili, la retrocessione rappresenta la percentuale riconosciuta all'assicurato del rendimento ottenuto ogni anno dai fondi inseriti in una gestione separata. Il rendimento retrocesso aumenta quindi la prestazione dell'assicuratore che verrà pagata a scadenza.

Rendita
Prestazione periodica corrisposta all'iscritto alla maturazione dei requisiti fissati per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, il cui ammontare dipende dal montante finale e dai coefficienti di conversione in rendita.

Rendita rivalutabile
È la somma di denaro dovuta dall'assicuratore. Viene maggiorata attraverso il riconoscimento di una quota (%) di rendimento in funzione del tipo di gestione cui è legata la polizza.

Rendita vitalizia
È il frutto di un contratto di assicurazione, in forza del quale l'assicuratore a fronte del pagamento del *premio (pari al montante convertito in rendita)*, si impegna a pagare una somma periodica a favore del soggetto assicurato per l'intera sua sopravvivenza. L'importo annuo della rendita si ottiene dividendo il capitale accumulato per i relativi coefficienti di conversione in rendita.

Rendita reversibile
È il frutto di un contratto di assicurazione, in forza del quale l'assicuratore a fronte del pagamento del *premio (pari al montante convertito in rendita)*, si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza di una o più persone, ovvero a corrispondere una somma periodica a favore dell'assicurato finché questi è in vita e a favore del reversionario nella percentuale definita contrattualmente laddove questo
sopravviva all'assicurato. L'importo annuo della rendita si ottiene dividendo il capitale accumulato per i relativi coefficienti di conversione in rendita.
Ovviamente, ogni opzione in rendita che, probabilisticamente, può comportare un periodo di erogazione superiore a quello riferito alla sola rendita vitalizia, ha l'effetto di ridurre l'importo della rendita rispetto a quello di quest'ultima.

Rendita certa
È il frutto di un contratto di assicurazione, in forza del quale l'assicuratore a fronte del pagamento del *premio (pari al montante convertito in rendita)*, si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'assicurato. Nel periodo di certezza la corresponsione avviene a prescindere dall'esistenza in vita del titolare, mentre allo scadere del suddetto periodo la rendita continuerà ad essere erogata a condizione e fintanto che il titolare risulti in vita. L'importo annuo della rendita si ottiene dividendo il capitale accumulato per i relativi coefficienti di conversione in rendita. Esiste anche la possibilità di combinare la condizione della certezza con quella della reversibilità. Ovviamente, ogni opzione in rendita che, probabilisticamente, può comportare un periodo

di erogazione superiore a quello riferito alla sola rendita vitalizia, ha l'effetto di ridurre l'importo della rendita rispetto a quello di quest'ultima.

Rendita con controassicurazione
È il frutto di un contratto di assicurazione, in forza del quale l'assicuratore a fronte del pagamento del *premio (pari al montante convertito in rendita)*, si impegna a pagare somme predeterminabili al verificarsi di determinati eventi relativi alla sopravvivenza dell'assicurato. Al momento della scomparsa del soggetto assicurato il capitale residuo non erogato dalla compagnia viene riconosciuto in forma di capitale ai soggetti indicati come beneficiari.

Rendita con raddoppio della prestazione in caso di perdita dell'autosufficienza
La Società corrisponde una rendita immediata vitalizia che si raddoppia nel caso in cui per l'assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza.
La non autosufficienza viene misurata come perdita di autonomia nelle attività elementari della vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi e spogliarsi, alimentarsi.
In caso di rendita reversibile, il raddoppio cessa alla morte dell'assicurato principale: la rendita erogabile alla testa reversionaria verrà calcolata a partire dall'importo iniziale della rendita assicurata, rivalutata fino alla data dell'evento e secondo la percentuale di reversibilità prevista.

Silenzio-assenso
Manifestazione tacita della volontà di aderire ad una forma pensionistica complementare mediante conferimento del TFR maturando.

Sistema di calcolo contributivo
È il sistema di calcolo, attualmente in vigore, introdotto dalla riforma previdenziale del 1995, legato alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo. Si applica per intero agli assunti dal 1° gennaio '96 e in parte, ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano meno di diciotto anni di contributi.

Sistema di calcolo retributivo
È il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi). È ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione. Si va in pensione a: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne. Gli invalidi all'80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne. Sono richiesti almeno 20 anni di contribuzione
comunque accreditata (da attività lavorativa, da riscatto, figurativa ecc.).

Sistema misto
Per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: il sistema di calcolo retributivo è applicato prorata per i contributi versati fino alla fine del 1995, mentre per gli anni successivi è
applicato il regime di calcolo contributivo.

Società di gestione del Risparmio (SGR)
Società d'investimento autorizzate espressamente dal T.U.F. a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Possono: gestire i fondi comuni d'investimento; prestare il servizio di gestione di portafogli su base individuale e quello di investimento per conto terzi; istituire e gestire fondi pensione; svolgere le attività connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
Società cui è riservato l'esercizio di servizi di investimento nei confronti del pubblico quali la negoziazione, il collocamento e la distribuzione di strumenti finanziari nonché l'attività di gestione patrimoniale. Possono essere gestori di fondi pensione.
Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV)
Insieme alle SGR sono autorizzate alla gestione collettiva del risparmio. In questo caso l'investitore acquista una partecipazione al capitale della SICAV stessa, mentre nel caso della SGR acquista quote di fondi.
Organismo di gestione collettiva di valori mobiliari assimilabile al fondo comune di investimento aperto da cui si differenzia per il fatto che le SICAV sono società per azioni il cui capitale che varia in funzione delle sottoscrizioni e dei rimborsi: l'investitore acquista azioni anziché quote ed ha pertanto diritto di voto e può influire direttamente sulla gestione della società.

Statuto
Documento contenente le caratteristiche e le regole di funzionamento dei fondi pensione negoziali sottoposto all'approvazione della COVIP.

Switch
Lo switch è il trasferimento dell'investimento da un comparto di investimento ad un altro e avviene riscattando quote di un comparto o dismettendo alcune polizze, acquistandone contestualmente di un altro.

Tasso di sostituzione
Rapporto fra la prima pensione e l'ultima retribuzione, indica l'importo della pensione in percentuale dell'ultima retribuzione percepita.

Tasso tecnico
Nelle assicurazioni sulla vita è il rendimento minimo che viene già riconosciuto dall'assicuratore all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi dovuti dal contraente a fronte del capitale o della rendita inizialmente assicurati. La presenza del tasso tecnico superiore a zero comporta un maggior valore della rata di rendita iniziale ma una minore rivalutazione periodica della rendita in quanto una parte del rendimento annuo (il rendimento retrocesso in funzione dell'andamento della gestione separata) è stato già riconosciuto in via anticipata e viene, di conseguenza, sottratto dal rendimento annuo (a solo titolo di esempio

Tavola demografica IPS55
La sigla IPS55 sta per "Istat Proiettate e selezionate – Generazione osservata nata nel 1955, suddivisa per maschi e femmine". Tali tavole sono state costruite dall'ANIA sulla base degli studi Istat sulla popolazione italiana. Rappresenta la speranza di vita della popolazione italiana riferita alla generazione nata nel 1955.

Time diversification
Differente orizzonte temporale tra investitori con esigenze diverse di rischio in funzione delle aspettative di vita e guadagno.

Total Expense Ratio (TER)
Rapporto tra i costi a carico di un fondo pensione e il patrimonio dello stesso fondo pensione.

Traking error
Lo scostamento di performance di un'attività finanziaria rispetto al suo benchmark. Quanto maggiore è il tracking error, tanto più è “attiva” la gestione dell'investimento, in quanto questo non segue passivamente l'andamento dell'indice.
Trasferimento (della posizione individuale)
Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisisti) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica.
Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell’anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.

Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
Il Trattamento di Fine Rapporto è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota netta pari al 6,91% della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. Dal 1 gennaio 2007 il lavoratore dipendente è tenuto a scegliere se mantenere il TFR nella sua forma attuale oppure destinarlo alla costruzione di una pensione integrativa, versandolo ai fondi pensione (sia di categoria che aperti).

TUB
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

TUF
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Turnover
È il tasso di rotazione del portafoglio. Indica quante volte, nell’arco di un determinato intervallo di tempo, il portafoglio viene completamente reinvestito.
È espresso dal rapporto percentuale tra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle sottoscrizioni e rimborsi delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio su base mensile del fondo. È un indicatore approssimativo dell'entità delle operazioni di gestione nonché dell'incidenza dei costi di transazione sul fondo, anche derivanti da una gestione particolarmente attiva del portafoglio.

Valore Quota
Il valore della quota è il prezzo di una singola quota del fondo, ottenuto dal valore dell'ANDP diviso per il numero totale delle quote del fondo. Il valore di quota del fondo è espresso al netto della commissione di gestione, degli oneri amministrativi e della tassazione dei rendimenti.

Volatilità
È una misura della correlazione tra la variazione del rendimento di un titolo rispetto al mercato di riferimento. Variabilità dei rendimenti di un investimento. La volatilità viene misurata dalla deviazione standard, una grandezza che misura la tendenza dei prezzi ad allontanarsi dalla loro media. Viene in genere utilizzato come indicatore di rischio dell'investimento.